



PROVINCIA DI VICENZA

COMITATO TECNICO INTERSETTORIALE

ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012

ARGOMENTO N. 01 del 27.05.2014

Prot. 37907

Vicenza, 27/05/2014

OGGETTO: Comune di GALLIO

PARERE PER APPROVAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO, ADOTTATO CON DCC N. 11 DEL 08/03/2013 DEL COMUNE DI GALLIO - ART. 14, LR N. 11/2004.

Il giorno 27 Maggio 2014 presso Palazzo Nievo - sala rossa, Contrà Gazzolle 1 (2° piano) sono presenti:

Comitato Tecnico:

Nominativo	Area/Settore	presente	assente
Arch. Roberto Josè Bavaresco, Presidente	Settore Urbanistica	X	
Dott. Angelo Macchia	Settore Ambiente e Territorio		X
Dott. Ferdinando Bozzo	Settore Gestione delle Risorse Faunistiche Ripristini e Sperimentazioni Ambientali Sport		X
Dott. Maurizio Bressan	Settore Turismo Agricoltura	X	
Ing. Maria Pia Ferretti	Settore Tutela e Valorizzazione Risorse Naturali Protezione Civile		X
Arch. Andrea Turetta	Settore LL.PP	X	
Arch. Francesca Bressan, delegata	Settore Socio-Culturale Beni Ambientali e Patrimoniali Mobilita'	X	
Avv. Paola Mistrorigo, delegata	Settore Avvocatura Affari Legali	X	
Dott.ssa Caterina Bazzan	Gestione Patrimonio Immobiliare		X

Presenti n. 5 e assenti n. 4

Comune di Gallio:

Nominativo	Funzione	presente	assente
Dall'Osto arch. Gianni	Responsabile Servizio Urbanistica	X	

Sono altresì presenti:

Arch. Laura Pellizzari, del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza, in qualità di relatore;
Assiste Geom. Nicoletta Frosi, del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza in qualità di segretario.

PREMESSA

Con delibera di Giunta n. 40 del 11/03/2005, il Comune di Gallio ha approvato il documento preliminare finalizzato alla redazione del Piano di Assetto del Territorio ai sensi dell'articolo 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e lo schema di accordo di pianificazione con la Regione Veneto.

Il Comune di Gallio e la Regione Veneto hanno sottoscritto in data 24/03/2005 l'accordo per la redazione in forma concertata del Piano di Assetto del Territorio.

Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Gallio è stato quindi adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 21/12/2007 ed approvato in Conferenza di servizi in data 22.12.2008, in data 29.12.2008 e in data 19.1.2009, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004.

Con deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 103 del 27 gennaio 2009 il PAT del Comune di Gallio è stato ratificato e successivamente pubblicato sul BUR n. 15 del 17/02/2009.

A seguito del ricorso straordinario al Capo dello Stato, il Presidente della Repubblica con proprio Decreto in data 10 dicembre 2012, ha accolto il ricorso e disposto l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 21 dicembre 2007 e conseguentemente della deliberazione di ratifica della Giunta regionale del Veneto n. 103 del 27 gennaio 2009.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 08.03.2013 il P.A.T. è stato quindi adottato ai sensi dell'art. 14 della LR 11/2004 e smi.

Con nota prot. n. 1544 del 26/03/2013 il Comune ha trasmesso la documentazione relativa all'adozione del PAT, completa degli elaborati tecnici costituenti il PAT.

Con nota prot. n. 3501 del 15.07.2013, acquisita al protocollo provinciale al n. 52831 del 18.07.2013, il Comune di Gallio ha trasmesso la documentazione ai fini dell'approvazione del proprio Piano di Assetto del Territorio, adottato con DCC n. 11 del 08.03.2013:

Con nota prot. n. 15032 del 27/02/2014 il Dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza ha convocato il Comitato Tecnico per l'espressione del parere VTPU, invitando contestualmente il Sig. Sindaco del Comune di Gallio (o suo delegato) senza diritto di voto;

Alle ore 10:15 il Presidente arch. Bavaresco, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta del Comitato;

Il Presidente fa presente che, per quanto concerne la fase istruttoria propedeutica all'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Gallio, i dipendenti del Settore Urbanistica della Provincia non hanno comunicato situazioni di conflitto di interesse.

Relazione l'arch. Roberto Josè Bavaresco;

Relazione l'arch. Laura Pellizzari;

CONCLUSIONI


Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato istituito con deliberazione del Commissario straordinario n. 186 del 12.06.2012 con n. **5** (cinque) **voti favorevoli** dei presenti aventi diritto di voto,

**Esprime parere favorevole con le prescrizioni contenute nell'allegato A)
e con le seguenti indicazioni:**

- L'approvazione del PAT da parte della Giunta Provinciale è subordinata all'acquisizione del Decreto Regionale di Validazione del Quadro Conoscitivo.

**Il Presidente
del Comitato Tecnico Intersettoriale**

arch. Roberto Josè Bavaresco



Il Segretario

geom. Nicoletta Frosi





PROVINCIA DI VICENZA SETTORE URBANISTICA

Domicilio fiscale: Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA - Codice Fiscale. P. IVA 00496080243
tel. 0444.908111 – fax 0444.908490

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALLIO

Premessa

Con delibera di Giunta n. 40 del 11/03/2005, il Comune di Gallio ha approvato il documento preliminare finalizzato alla redazione del Piano di Assetto del Territorio ai sensi dell'articolo 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e lo schema di accordo di pianificazione con la Regione Veneto.

Il Comune di Gallio e la Regione Veneto hanno sottoscritto in data 24/03/2005 l'accordo per la redazione in forma concertata del Piano di Assetto del Territorio.

Con deliberazione di Giunta n. 4 del 05/01/2007 il Comune di Gallio ha dato atto della conclusione della fase di partecipazione sul Documento Preliminare del PAT approvando la relazione conclusiva sull'esito della concertazione ;

Preliminarmente alla adozione del Piano di Assetto del Territorio sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Regione del Veneto – Servizio Forestale Regionale prot. n. 357851 del 25/06/2007;
- Regione del Veneto - Genio Civile di Vicenza prot. n. 429548 del 31/07/2007, favorevole con prescrizioni sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 1322 del 10.05.2006.

Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Gallio è stato quindi adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 21/12/2007.

La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta, e a seguito di essa sono pervenute n. 143 osservazioni entro i termini, n. 4 osservazioni fuori termini, fino al 01.07.2008 ulteriori n. 5 osservazioni fuori termini, dal 01.07.2008 fino al 10.10.2008, e n. 1 richiesta di rettifica (giunta fuori termine) all'osservazione n. 95 pervenuta nei termini.

Nessuna osservazione comunque risultava attinente alla VAS.

Direttamente in Regione sono pervenute n. 2 osservazioni.

La commissione regionale VAS con provvedimento n. 75 del 22.07.2008 ha espresso il proprio parere ai sensi della DGR n.3262 del 24.10.2006.

Con parere n. 222 del 20.10.2008 il Gruppo di Esperti costituiti con D.G.R. n. 4043 del 11.12.2007 ha formulato il proprio parere sulla Valutazione di Incidenza Ambientale.

Il dirigente regionale della Direzione Urbanistica con decreto n. 71 del 25.11.2008 ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 della LR n. 11/2004 e della DGR n. 3958 del 12.12.2006.

Il Piano di Assetto del Territorio, come previsto dalla D.G.R.V. n. 3090 del 03.10.2006, è stato sottoposto, previo esame del Comitato previsto ai sensi del II comma dell'art. 27 della LR n. 11/2004 in data 26.11.2008 e in data 17.12.2008, alla Valutazione Tecnica Regionale n. 527 del 17.12.2008.

La Provincia di Vicenza con deliberazione di Giunta n. 501 del 25.11.2008, ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell'art. 48, comma 4, della LR 11/2004.

In data 22.12.2008, in data 29.12.2008 e in data 19.1.2009, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004, si è riunita presso gli Uffici della Direzione Urbanistica della Regione del Veneto, la conferenza di servizi che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Gallio (VI), adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 21.12.2007.

Il PAT del Comune di Gallio è stato dunque ratificato con deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 103 del 27 gennaio 2009 e pubblicato sul BUR n. 15 del 17/02/2009.

A seguito del ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dalla società Prunle s.r.l. e dalla sig.ra Caterina Basso, depositato presso il Comune di Gallio in data 24.07.2009 - prot. n. 4037, il Presidente della Repubblica con proprio Decreto in data 10 dicembre 2012, ha accolto il ricorso e disposto l' "... annullamento delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Gallio e della Giunta Regionale del Veneto impugnate" in quanto: "la delibera di adozione del P.A.T. n. 61 del 21 dicembre 2007 è avvenuta in violazione dell'art. 78 del decreto legislativo n. 267/2000".... "Ne discende la illegittimità della deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 21 dicembre 2007 e conseguentemente della deliberazione di ratifica della Giunta regionale del Veneto n. 103 del 27 gennaio 2009 ...".

Con nota pervenuta in data 06/03/2013 prot. n. 16705 la Ditta Prunle srl ha inviato le proprie considerazioni relative alla procedura per la riadozione del PAT di Gallio.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 08.03.2013 il P.A.T. è stato quindi adottato ai sensi dell'art. 14 della LR 11/2004 e smi ed è composto dalla seguente documentazione tecnica:

- RELAZIONE TECNICA – datata agosto 2007 – timbro conferenza dei servizi del 29.12.2008;
- NORME TECNICHE – datate agosto 2007 – timbro conferenza dei servizi del 29.12.2008;
- RELAZIONE SINTETICA – datata agosto 2007;
- RELAZIONE DI PROGETTO – datata agosto 2007
- ELABORATO n. 1 Nord – scala 1:10.000 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale – datata dicembre 2007 – timbro conferenza dei servizi del 29.12.2008;
- ELABORATO n. 1 Sud – scala 1:10.000 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale – datata dicembre 2007 – timbro conferenza dei servizi del 29.12.2008;
- ELABORATO n. 2 Nord – scala 1:10.000 – Carta delle Invarianti – datata dicembre 2008 – timbro conferenza dei servizi del 29.12.2008;
- ELABORATO n. 2 Sud – scala 1:10.000 – Carta delle Invarianti – datata dicembre 2008 – timbro conferenza dei servizi del 29.12.2008;
- ELABORATO n. 3 Nord – scala 1:10.000 – Carta delle Fragilità – datata dicembre 2008 – timbro conferenza dei servizi del 29.12.2008;
- ELABORATO n. 3 Sud – scala 1:10.000 – Carta delle Fragilità – datata dicembre 2008 – timbro conferenza dei servizi del 29.12.2008;
- ELABORATO n. 4.1 – scala 1:15.000 – Individuazione degli A.T.O. e dei sub A.T.O.– datata agosto 2007;

- ELABORATO n. 4.2 – Verifica del dimensionamento. Quadro generale e per A.T.O. del dimensionamento del P.A.T. Stima dell'edificabilità nei lotti interclusi delle aree di urbanizzazione consolidata – datata gennaio 2009 – timbro conferenza dei servizi del 19.01.2009;
- ELABORATO n. 4.3 Nord – scala 1:10.000 – Carta della Trasformabilità – datata gennaio 2009 – timbro conferenza dei servizi del 19.01.2009;
- ELABORATO n. 4.3 Sud – scala 1:10.000 – Carta della Trasformabilità – datata gennaio 2009 – timbro conferenza dei servizi del 19.01.2009;
- Valutazione Ambientale Strategica – VAS – RAPPORTO AMBIENTALE – prima fase – DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE E SUA POSSIBILE EVOLUZIONE IN "IPOTESI ZERO" (In relazione alle matrici del quadro conoscitivo del P.A.T.) – datata agosto 2007 – timbro conferenza dei servizi del 29.12.2008
- Valutazione Ambientale Strategica – VAS – RAPPORTO AMBIENTALE – seconda fase – VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' AMBIENTALE DEGLI OBIETTIVI DEL PAT, INDIVIDUAZIONE DEL SET DI INDICATORI AMBIENTALI E MONITORAGGIO – datata agosto 2007 – timbro conferenza dei servizi del 29.12.2008;
- Valutazione di Incidenza Ambientale – V.INC.A. – DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE DELLE SCELTE DEL PAT SUL S.I.C. "FIUME BRENTA DAL CONFINE TRENTO A CISON DEL GRAPPA" IT 3220007 E SUL S.I.C./Z.P.S. "ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI" IT 32200360 – datata agosto 2007
- Valutazione di Incidenza Ambientale – V.INC.A. – ALLEGATI - Formulario standard Rete Natura 2000 del SIC/ZPS IT3220036 "Altopiano dei Sette Comuni" – Formulario standard Rete Natura 2000 del SIC IT3220007 "Fiume Brenta dal confine trentino a Cison del Grappa" – Schede relative alle specie ritenute significative dalla Direttiva 79/409/CEE – datata agosto 2007;
- Anche dati del Quadro conoscitivo su supporto informatico;

Con nota prot. n. 1544 del 26/03/2013 il Comune ha trasmesso la documentazione relativa all'adozione del PAT, completa degli elaborati tecnici costituenti il PAT.

La fase di pubblicazione e deposito è stata così esperita:

- albo pretorio comunale dal 02/04/2013 al 01/06/2013;
- Sito Internet del Comune di Gallio;
- Provincia di Vicenza, dal 02/04/2013 al 01/06/2013 (registro di pubblicazioni n. 547 del 03/06/2013);
- quotidiano "Il Gazzettino" del 03/05/2013;
- quotidiano "Il Giornale di Vicenza" del 01/05/2013;
- Bollettino Ufficiale della Regione n. 31 del 05/04/2013.

Con nota n. 1792 del 09/04/2013, pervenuta alla Provincia in data 12/04/2013, prot. 27192, il Comune di Gallio ha trasmesso la seguente documentazione:

- Valutazione Ambientale Strategica – VAS – DICHIARAZIONE DI SINTESI – Dichiarazione di Sintesi ai sensi dell'art. 9 della Direttiva 2001/42/CE – Alternative di Piano, Monitoraggio e ricadute ambientali – datata maggio 2008;
- Tavole tecniche di integrazione ambientale - Stato del territorio e assetto del PAT contestualizzato nell'ambito dell'Altopiano – datato maggio 2008;

- Tavole tecniche di integrazione ambientale - Valutazione Ambientale Strategica - (VAS) - Comparazione delle alternative di Piano - scala 1:20.000 - datata maggio 2008.

Con nota prot. n. 3501 del 15.07.2013, acquisita al protocollo provinciale al n. 52831 del 18.07.2013, il Comune di Gallio ha trasmesso la documentazione ai fini dell'approvazione del proprio Piano di Assetto del Territorio, adottato con DCC n. 11 del 08.03.2013:

- Copia di n. 10 osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del PAT;
- Delibera n. 24 del 14/06/2013 con cui il Consiglio Comunale ha formulato le controdeduzioni alle osservazioni;
- osservazione fuori termine dell'Ufficio Tecnico prot. n. 3496 del 12/07/2013;

La Provincia di Vicenza con nota Prot. n. 53132 del 18/07/2013 ha dato avvio al procedimento per l'approvazione del PAT di Gallio adottato con DCC n. 11 del 08.03.2013 ai sensi dell'art. 14 della LR 11/2004, precisando tempi e modalità della procedura.

Con nota prot. n. 62122 del 02/09/2013 la Provincia di Vicenza ha inviato al Comune di Gallio richiesta di documentazione integrativa finalizzata all'approvazione del PAT e con determina n. 754 del 02/09/2013 il Dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza ha sospeso *"i termini del procedimento per l'approvazione del PAT del Comune di Gallio ai sensi dell'art. l'art. 14, c. 5, della L.R. 11/2004, ai fini dell'acquisizione della documentazione necessaria per il prosieguo della pratica"*.

La Commissione Regionale V.A.S., con provvedimento n. 100 del 17/09/2013, ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni, ai sensi della DGR n. 3262 del 24.10.2006.

Il Genio Civile ha inviato la propria nota n. 496271 del 14/11/2013, con la quale ha confermato nella sua completezza il parere rilasciato precedentemente prot. 429548 del 31/07/2007.

Con nota prot. n. 5958 del 25/11/2013 il Comune di Gallio ha chiesto alla Provincia la proroga di ulteriori 90 giorni per l'invio della documentazione integrativa finalizzata all'approvazione del PAT.

In data 16/12/2013 prot n. 6362 il Comune di Gallio ha fatto pervenire alla Provincia di Vicenza al prot. n. 90790 del 17/02/2013 la documentazione integrativa richiesta con precedente nota provinciale prot. n. 62122 del 02/09/2013.

Con nota prot. n. 1345 del 09/01/2014 la Provincia di Vicenza ha trasmesso la nota prot. n. 610 del 07/01/2014 di richiesta, alla Regione Veneto Direzione Urbanistica e Paesaggio, dell'invio del decreto di validazione del quadro conoscitivo riferito al Pat di Gallio adottato con DCC n. 11 del 08/03/2013, e con successiva nota prot. n. 34368 del 14/05/2014 tale richiesta è stata ulteriormente sollecitata.

Con nota prot n. 79 del 09/01/2014, acquisita al protocollo provinciale al n. 1358 del 09/01/2014, il Comune di Gallio ha chiesto alla Provincia ulteriori 90 giorni di proroga per l'acquisizione di tutti i pareri necessari all'approvazione del Piano.

La Provincia di Vicenza con nota prot. n. 1622 del 09/01/2014 ha dato riscontro alla richiesta di proroga del Comune precisando che ai sensi dell'art. 14 della LR 11/2004 non è consentita una seconda proroga dei termini e che "il termine massimo per l'approvazione da parte della Giunta Provinciale del Piano di cui trattasi è stabilito nel trecentotrentesimo giorno (240+90) successivo alla ricezione del piano (28/07/2013), ovvero entro il 13/06/2014".

La Regione Veneto, con nota a mezzo e-mail del 14/04/2014, ha chiesto intergrazioni documentali relative alla procedura di validazione del Quadro Conoscitivo, che il Comune ha provveduto, con nota del 28/04/2014 prot. n. 30214 ad inviare in copia altresì alla Provincia di Vicenza. I contenuti agrioambientali di detta documentazione hanno costituito oggetto di verifiche istruttorie da parte degli uffici provinciali preposti.

La Provincia di Vicenza con nota prot. n. 34483 del 15/05/2014 ha chiesto alla Regione del Veneto se fossero pervenute osservazioni direttamente all'Ente Regionale, che ad oggi non ha ancora dato riscontro.

SINTESI CONTENUTI DEL PAT¹

Inquadramento del territorio comunale

Il Comune di Gallio è posto ad un'altitudine media di circa 1.100 mt./slm ed occupa una superficie di circa 47,63 kmq.. Confina a Nord-Ovest con il Comune di Enego e ad Est con il Comune di Foza, mentre lungo tutto il confine occidentale, da Nord-Ovest a Sud-Ovest, con il Comune di Asiago.

Il territorio comunale si sviluppa su di un pianoro tra i più ameni dell'Altopiano, presso la testata della Val Frenzela, tributaria del Canale di Brenta, che si conclude, a Sud-Est, con la frazione di Stoccareddo che affaccia sul ciglio dell'Altopiano; mentre è come schermato, a Nord e a Nord-Est dai Monti Ongara e Meletta.

I nuclei abitativi minori sono dislocati nelle contrade: Bertigo (1.116 mt./slm), Laben (1.157 mt./slm), Stellar (1.081 mt./slm), Leghen (1.073 mt./slm), Sisemol (1.216 mt./slm), Rodolo (1.060 mt./slm), Rotz (1.078 mt./slm), Confini (1.040 mt./slm), Xebbo (1.164 mt./slm), Campo (1.093 mt./slm), Sambugari (1.045 mt./slm), Campanella (1.044 mt./slm), Ronchi (970 mt./slm), Dalla Bona (959 mt./slm), Ganesini (900 mt./slm), Lunardi (920 mt./slm), Stoccareddo (950 mt./slm) e Zaibena (1.050 mt./slm).

Il sistema relazionale presenta un'organizzazione diversa rispetto a quella di fine '800, quando il Comune di Asiago fungeva da unico polo attrattore e centro servizi per l'intero Altopiano e concentrava su di sé le principali vie di comunicazione.

Ad arricchire la rete infrastrutturale e a migliorare i collegamenti con la pianura vicentina è stato il periodo della Prima guerra mondiale, con la costruzione dei tracciati necessari a spostare le truppe ed i mezzi militari e poi, negli anni cinquanta, lo sviluppo del turismo ha incentivato gli scambi e gli spostamenti con l'esterno.

Attualmente, il problema più evidente è rappresentato dal traffico di attraversamento dei centri che, soprattutto durante la stagione turistica, è accentuato dal forte incremento dovuto al turismo.

La suddivisione per Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) del territorio comunale

La valutazione dei caratteri del territorio comunale, dai punti di vista geografico, storico, paesaggistico e insediativo, ha permesso di individuare la possibile articolazione delle linee strategiche e progettuali per le sue diverse parti.

Si è perciò tenuto conto dei caratteri costitutivi, fisico-morfologici, come delle linee progettuali strategiche emerse dicante la redazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT).

Gli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) individuati per il territorio comunale di Gallio sono i seguenti:

¹ Estratto dalla Relazione Tecnica e di Progetto del PAT

ATO 1- Gallio capoluogo

ATO 2 - Sistema montano della produttività.e delle contrade Sub ATO 2a - Ronchi Davanti

Sub ATO 2b - Sambugàri

Sub ATO 2c - Campanella

Sub ATO 2d - Ronchi di Dietro

SubATO2e-DallaBona

Sub ATO 2f - Giancesini

Sub ATO 2g - Lunardi

ATO 3 - Sistema montano della produttività e delle contrade (Stellar, Leghen, Sisemol) Sub ATO 3a - Stellar

Sub ATO 3b - Leghen

Sub ATO 3c - Sisemol

ATO4-Bertigo

ATO 5 - Stoccareddo

ATO 6 - Sistema dei versanti montani a tutela integrale

ATO 7 - Sistema montano dei boschi, dei pascoli e delle zone sciistiche ATO 8 - Sistema montano di tutela e fruizione sportiva e ricreativa

ATO 9 - Sistema montano proprio della Val Frenzela

ATO 10 - Sistema montano meridionale dei boschi, dei pascoli e delle zone sciistiche Sub ATO 10a - Zaibena.

ATO 1: Gallio Capoluogo

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) individua in questo ambito l'insediamento urbano del Capoluogo, comprensivo degli spazi liberi marginali e interstiziali, delle. atee libere e a parco, dell'edificato per attrezzature e servizi, commercio, residenza, artigianato, delle infrastrutture per la mobilità e del Centro storico. All'interno di questo ambito, per il ruolo che rivestono e la stretta interrelazione che le lega al nucleo insediativo, sono state inserite anche l'area del Pakstall, l'ambito fluviale del Torrente Ghelpack e l'ambito naturalistico della Valle dei Mulini.

ATO 2 / Sub ATO 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g: Sistema montano della produttività e delle contrade - Ronchi Davanti, Sambugari, Campanella, Ronchi di Dietro, Dalla Bona, Giancesini, Lunardi

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) individua in questo ambito, situato a Nord della Val Frenzela, il sistema delle contrade storiche minori.

Ogni nucleo storico insediativo è stato individuato come Sub Ambito Territoriale Omogeneo (Sub ATO).

Allo stesso tempo, i Sub ATO individuati fanno parte dell'ATO 2 "Sistema montano della produttività e delle contrade" che permette di condurre a sistema gli ambiti minori , valutandone le relazioni fisico-funzionali che li legano.

Dai punto di vista paesaggistico, l'area individuata si presenta omogeneamente rappresentata dà prati e pascoli produttivi, legati alle aziende agricole, localizzate anch'esse in questo ambito.

ATO 3 / Sub ATO 3a, 3b, 3c:- Sistema montano della produttività e delle contrade (Stellar, Leghen, Sisemol) - Stellar, Leghen; Sisemol

Come per il precedente ambito territoriale, le contrade storiche minori (in questo caso Stellar, Leghen e Sisemol) singolarmente individuate come sub ATO, sono parte dell'ATO 3 "Sistema montano della produttività e delle contrade (Stellar, Leghen, Sisemol)".

L'ambito si estende nella parte immediatamente a Sud del centro urbano del Capoluogo.

A caratterizzarlo, la presenza del Monte Sisemol, tra i teatri della Grande guerra e quindi di valore storico testimoniale.

Attorno ad esso il paesaggio è caratterizzato dalla presenza di prati e pascoli produttivi.

ATO 4: Bertigo

E' il nucleo urbano storico che si sviluppa in prossimità del limite Sud-Ovest del confine comunale, in un paesaggio governato da prati e pascoli.

Data la vicinanza con la Strada provinciale n. 72, rappresenta la "porta meridionale" del Comune di Gallio.

ATO 5: Stoccareddo

L'ambito di Stoccareddo è caratterizzato dalla presenza del nucleo insediativo; maggiore dopo il Capoluogo.

Al suo interno, oltre all'edificato residenziale, è presente una piccola zona artigianale ed aree a servizi.

Come per l'ambito descritto precedentemente, anche in questo Ambito Territoriale Omogeneo (ATO), il sistema insediativo è inserito in un paesaggio agrario composto da prati e pascoli, boschi e, verso Est, dalle ripide pareti della Val-Frenzela.

ATO 6: Sistema dei-versanti montani a tutela integrale

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) individua in quest'ambito l'area SIC/ZPS dell'Altopiano dei Sette Comuni. Per l'omogeneità nell'elevato valore naturalistico e della biodiversità e nel paesaggio di alta montagna che la caratterizza, è stata perimetrata la parte sommitale del territorio comunale, dalla Casara le Busette scendendo fino all'ex cimitero militare Exenplathen, a Ovest,; passando per il Monte Fiara, fino a comprendere l'ambito a protezione europea che si sviluppa al di sopra del Monte Sbarbatal.

Visto l'elevato valore floro-faunistico e l'alta copertura a bosco, l'ambito rappresenta l'area di maggior tutela e salvaguardia all'interno del Comune di Gallio.

ATO 7: Sistema montano dei boschi, dei pascoli e delle zone sciistiche

Questo ambito è essenzialmente caratterizzato dalle valenze fisico-morfologiche e comprende la parte a Nord dell'asse centrale - costituito dal nucleo urbano di Gallio e dalla Val Frenzela, - che taglia trasversalmente l'intero territorio comunale.

Quest' area è contraddistinta: dalla localizzazione degli impianti sciistici delle Melette e delle piste del Centro Fondo Gallio; dalla presenza di alcune malghe di proprietà comunale; dall'elevato valore storico-testimoniale dei luoghi teatro degli scontri della Grande guerra; dal paesaggio preminentemente montano, con la presenza massiccia dei boschi e dei pascoli d'alta montagna.

ATO 8: Sistema montano di tutela e fruizione sportiva e ricreativa

In esso il Piano di Assetto del Territorio (PAT) individua il Parco naturalistico della Val di Nos, con l'area della cava da recuperare sotto il profilo ambientale; la zona dei trampolini del Pakstall; la parte del Monte Spill prospiciente il nucleo urbano del Capoluogo e l'area della contrada di Xebbo.

Tra i fattori che hanno condotto alla perimetrazione dell'Ambito Territoriale Omogeneo (ATO), vi è la potenzialità per l'attività turistico-ricettiva, con buone caratteristiche di naturalità.

ATO 9: Sistema montano proprio della Val Frenzela

In esso il Piano di Assetto del Territorio (PAT) individua la valle che attraversa il territorio comunale partendo dalla Val dei Mulini, a Est del centro di Gallio, scendendo fino a Stoccareddo. Costituisce il limite di Sud-Est del confine comunale, inglobando anche l'area SIC della Valgadana e Cala' del Sasso.

L'elevata omogeneità di questo Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) è data dalle caratteristiche fisico-morfologiche: una valle stretta, caratterizzata da ripide pareti, all'interno della quale si sviluppano boschi di elevato valore naturalistico.

L'accentuata pendenza ha sfavorito ogni forma di intervento antropico, permettendo così lo sviluppo di un grande potenziale di connessione ecologica, favorendo gli spostamenti faunistici e vegetativi.

Riveste un ruolo di primaria importanza per la biodiversità e costituisce oggetto di massima tutela e salvaguardia.

ATO 10 / Sub ATO 10a: Sistema montano meridionale dei boschi, dei pascoli e delle zone sciistiche - Zaibena

E' l'Altopiano collinare-montano che si sviluppa nella parte meridionale del territorio comunale: delimitato a Nord dall'ambito della Val Frenzela e a Sud dai confini amministrativi comunali.

Si estende dalla Valbella fino a Stoccareddo, comprendendo il Bertigatal, la Val Fonda, il monte Valbella e il Col Fuste, luogo di battaglie della Grande guerra.

A caratterizzare l'intero ambito:

- l'aspetto storico-testimoniale, garantito dalla presenza di segni del Primo conflitto mondiale;*
- il paesaggio dall'estesa copertura di boschi, intervallati da aree prative e dai pascoli delle aziende agricole localizzate nelle vicine Zaibena e Stoccareddo;*
- la localizzazione degli impianti sciistici della Valbella; perno sul quale ruota buona parte dell'economia turistica comunale.*

All'interno di quest'ambito, la contrada storica di Zaibena, localizzata nella parte montana compresa tra l'abitato di Stoccareddo e la Val Valghiana, è stata individuata come Sub ATO. Dal punto di vista dei collegamenti, quest'ultimo risulta abbastanza isolato all'interno del territorio comunale.

Il sistema insediativo, caratterizzato dalla presenza di edifici storici, si accompagna ad un paesaggio agrario di straordinario interesse con prati e pascoli, intervallati da aree a bosco. Un'ulteriore valenza dal punto di vista naturalistico, è data dalla vicinanza al SIC della Valgadana e Cala' del Sasso.

Dimensionamento del PAT

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) determina, per gli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento; i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi, perseguendo l'obiettivo dell'integrazione delle funzioni compatibili.

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT), per garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti, prevede un'idonea dotazione di aree per servizi in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d'uso.

Il Piano degli Interventi (PI) provvede alla suddivisione del territorio comunale in zone a tessuto insediativo omogeneo, nonché, nel definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione, individua le operazioni da assoggettare ad - interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale, alla realizzazione dei servizi necessari per raggiungere gli standard di qualità previsti dalle direttive regionali.

Le zone dovranno essere definite in funzione di un'organizzazione urbanistica ed edilizia la cui omogeneità sia la risultante di più processi, fra cui la formazione storica e le successive fasi di trasformazione, il rapporto tra la tipologia edilizia ed il lotto edificabile, il rapporto formale e dimensionale fra spazi pubblici e privati e, infine, la prevalenza di una o più funzioni urbanistiche significative.

[1 Piano degli Interventi (PI), per quanto concerne la classificazione delle zone destinate ad ospitare attrezzature e servizi alla popolazione, adotta il criterio generale che queste potranno essere identificate:

- a) con aree di proprietà pubblica;*
- b) con aree che, ancorché di proprietà privata, siano asservite ad uso pubblico;*
- c) con aree di interesse generale, di proprietà e/o in gestione a enti pubblici, e/o di diritto pubblico, gestori di servizi pubblici e/o ONLUS;*
- d) con altre aree che, pur conservando un regime privato della proprietà dei suoli, rivestano uno specifico interesse pubblico per le loro caratteristiche intrinseche (es. parchi, ecc.) o anche per effetto di convenzioni con il Comune.*

Il Piano degli Interventi (PI), ai fini dell'attuazione delle direttive che precedono, oltre al dimensionamento quantitativo, provvede anche a definire una valutazione degli standard qualitativi dei servizi.

Questi ultimi dovranno essere determinati in finzione delle reali, concrete e documentate esigenze della collettività, sulla base del grado di soddisfazione dei criteri di: accessibilità, fruibilità,

A.T.O. 1

Gallio capoluogo

Carico insediativo aggiuntivo (mc. o mq.)		Standard urbanistici (mq. / abitante)
Residenziale	mc. 127.580	30mq./ab.
Commerciale	mq. (*)	1mq./mq. Slp
Direzionale	mc. (*)	1mq./mq.
Produttivo	mq. 0	10%
Turistico	mc. 850	15mq./100mc.

Abitante teorico	mc. 553,75/ab.
-------------------------	-----------------------

Totale	Aree per servizi (mq.)	Abitanti teorici (n.)
	7.040,00	230

NOTE

(*) Superfici e volumetrie incluse nel "Carico insediativo aggiuntivo residenziale", non realizzabili come insediamenti a sè stanti.

Turistico (850 mc.): riservati al Maneggio "Appaloosa".

Turistico (4.000 mc.): riservati all'Hotel La Lepre Bianca, in accoglimento all'osservazione n. 5 del marzo 2008. Si demanda al PI la relativa compensazione in termini di servizi pubblici.

I valori relativi al carico insediativo aggiuntivo residenziale si intendono al netto delle volumetrie previste dalla variante al PRG vigente per i Centri Storici (36.647 mc.).

A.T.O. 2

Sistema montano della produttività e delle contrade

Carico insediativo aggiuntivo (mc. o mq.)		Standard urbanistici (mq. / abitante)
Residenziale	mc. 9.461	30mq./ab.
Commerciale	mq. (*)	1mq./mq. Slp
Direzionale	mc. (*)	1mq./mq.
Produttivo	mq. 0	10%
Turistico	mc. 0	15mq./100mc.

Abitante teorico	mc. 553,75/ab.
-------------------------	-----------------------

Totale	Aree per servizi (mq.)	Abitanti teorici (n.)
	513,00	17

NOTE

(*) Superfici e volumetrie incluse nel "Carico insediativo aggiuntivo residenziale", non realizzabili come insediamenti a sè stanti.

A.T.O. 3

Sistema montano della produttività e delle contrade (Stellar, Leghen, Sisemol)

Carico insediativo aggiuntivo (mc. o mq.)		Standard urbanistici (mq. / abitante)
Residenziale	mc. 2.761	30mq./ab.
Commerciale	mq. (*)	1mq./mq. Slp
Direzionale	mc. (*)	1mq./mq.
Produttivo	mq. 0	10%
Turistico	mc. 0	15mq./100mc.

Abitante teorico	mc. 553,75/ab.
-------------------------	-----------------------

Totale	Aree per servizi (mq.)	Abitanti teorici (n.)
	150,00	5

NOTE

(*) Superfici e volumetrie incluse nel "Carico insediativo aggiuntivo residenziale", non realizzabili come insediamenti a sè stanti.

A.T.O. 4			A.T.O. 5		
Bertigo			Stoccareddo		
Carico insediativo aggiuntivo (mc. o mq.)		Standard urbanistici (mq. / abitante)	Carico insediativo aggiuntivo (mc. o mq.)		Standard urbanistici (mq. / abitante)
Residenziale	mc. 7.377	30mq./ab.	Residenziale	mc. 14.153	30mq./ab.
Commerciale	mq. (*)	1mq./mq. SIp	Commerciale	mq. (*)	1mq./mq. SIp
Direzionale	mc. (*)	1mq./mq.	Direzionale	mc. (*)	1mq./mq.
Produttivo	mq. 0	10%	Produttivo	mq. 0	10%
Turistico	mc. 0	15mq./100mc.	Turistico	mc. 0	15mq./100mc.
Abitante teorico		mc. 553,75/ab.	Abitante teorico		mc. 553,75/ab.
Totale	Aree per servizi (mq.)	Abitanti teorici (n.)	Totale	Aree per servizi (mq.)	Abitanti teorici (n.)
	400,00	13		767,00	26
<i>NOTE</i> (* Superfici e volumetrie incluse nel "Carico insediativo aggiuntivo residenziale", non realizzabili come insediamenti a sè stanti.			<i>NOTE</i> (* Superfici e volumetrie incluse nel "Carico insediativo aggiuntivo residenziale", non realizzabili come insediamenti a sè stanti.		

A.T.O. 6		
Sistema dei versanti montani a tutela integrale		
Carico insediativo aggiuntivo (mc. o mq.)		Standard urbanistici (mq. / abitante)
Residenziale	mc. 0	30mq./ab.
Commerciale	mq. 0	1mq./mq. SIp
Direzionale	mc. 0	1mq./mq.
Produttivo	mq. 0	10%
Turistico	mc. 600	15mq./100mc.
Abitante teorico		mc. 553,75/ab.
Totale	Aree per servizi (mq.)	Abitanti teorici (n.)
	90,00	0
<i>NOTE</i> Turistico (600 mc): riservato alla Casara "Le Busette".		

A.T.O. 7

Sistema montano dei boschi, dei pascoli e delle zone sciistiche

Carico insediativo aggiuntivo (mc. o mq.)			Standard urbanistici (mq. / abitante)
Residenziale	mc	0	30mq./ab.
Commerciale	mq	0	1mq./mq. Slp
Direzionale	mc	0	1mq./mq.
Produttivo	mq	0	10%
Turistico	mc	10.600	15mq./100mc.

Abitante teorico	mc. 553,75/ab.
-------------------------	-----------------------

Totale	Aree per servizi (mq.)	Abitanti teorici (n.)
	1.590,00	0

NOTE

Turistico (10.600 mc) distribuito in:
 - malghe di proprietà comunale "Campomulo, Longara di Dietro, Longara Davanti, Busa Fonda, Lemerle, Ristecco, Meletta Davanti": mc. 4.200 da articolarsi sulla base della programmazione comunale;
 - impianto di pattinaggio: mc. 800 finalizzati all'incremento della fruizione turistica;
 - Variante al P.R.G. n. 3/2003 "Melette - Gallio 2000" - "Baita Sporting Club, Baita La Solaia, partenza seggiovia Calcara, arrivo seggiovia Meletta di Gallio": mc. 5.600 da articolarsi sulla base della Variante stessa.
 - malga Campomuletto (600 mc.) aggiuntivi in accoglimento all'osservazione Prot. n. 0001396 dell'11 marzo 2008.

A.T.O. 8

Sistema montano di tutela e fruizione sportiva e ricreativa

Carico insediativo aggiuntivo (mc. o mq.)			Standard urbanistici (mq. / abitante)
Residenziale	mc	0	30mq./ab.
Commerciale	mq	0	1mq./mq. Slp
Direzionale	mc	0	1mq./mq.
Produttivo	mq	0	10%
Turistico	mc	1.200	15mq./100mc.

Abitante teorico	mc. 553,75/ab.
-------------------------	-----------------------

Totale	Aree per servizi (mq.)	Abitanti teorici (n.)
	180,00	0

NOTE

Turistico (1.200 mc) distribuito in:
 - attrezzature funzionali alle attività sportive e ricreative - sci nordico e podismo: mc. 600;
 - Variante al P.R.G. n. 3/2003 "Melette - Gallio 2000" - "Ex partenza seggiovia Longara" mc. 1.500, compreso l'esistente di mc. 600.

A.T.O. 9

Sistema montano proprio della Val Frenzela

Carico insediativo aggiuntivo (mc. o mq.)			Standard urbanistici (mq. / abitante)
Residenziale	mc	0	30mq./ab.
Commerciale	mq	0	1mq./mq. Slp
Direzionale	mc	0	1mq./mq.
Produttivo	mq	0	10%
Turistico	mc	0	15mq./100mc.

Abitante teorico	mc. 553,75/ab.
-------------------------	-----------------------

Totale	Aree per servizi (mq.)	Abitanti teorici (n.)
	0,00	0

NOTE

A.T.O. 10

Sistema montano meridionale dei boschi, dei pascoli e delle zone sciistiche

Carico insediativo aggiuntivo (mc. o mq.)		Standard urbanistici (mq. / abitante)
Residenziale	mc 4.344	30mq./ab.
Commerciale	mq (*)	1mq./mq. Slp
Direzionale	mc (*)	1mq./mq.
Produttivo	mq 0	10%
Turistico	mc 1.600	15mq./100mc.

Abitante teorico **mc. 553,75/ab.**

Totale	Aree per servizi (mq.)	Abitanti teorici (n.)
	475,00	8

NOTE

(*) Superfici e volumetrie incluse nel "Carico insediativo aggiuntivo residenziale", non realizzabili come insediamenti a sè stanti.

Turistico (1.600 mc) distribuito in:
 - malghe di proprietà comunale "Melaghetto, Ronco Carbon": mc. 1.600 da articolarsi sulla base della programmazione comunale.

A.T.O. Totali

Intero territorio comunale

Carico insediativo aggiuntivo (mc. o mq.)		Standard urbanistici (mq. / abitante)
Residenziale	mc 165.676	30mq./ab.
Commerciale	mq (*)	1mq./mq. Slp
Direzionale	mc (*)	1mq./mq.
Produttivo	mq 0	10%
Turistico	mc 14.850	15mq./100mc.

Abitante teorico
Valore medio **mc. 553,75/ab.**

Totale	Aree per servizi (mq.)	Abitanti teorici (n.)
	11.204,00	299

NOTE

(*) Superfici e volumetrie incluse nel "Carico insediativo aggiuntivo residenziale", non realizzabili come insediamenti a sè stanti.

Volumetria esistente al 1998*	1.258.286 mc.
Stima volumetria attuale (+15%)	1.445.279 mc

* Dati desunti dalla tabella del Piano Regolatore Generale (PRG), "Tav. n. 14 - Verifica del dimensionamento - Quadro sintetico", 22 gennaio 1998.

VERIFICA COMPATIBILITÀ CON IL PTCP

PREMESSA

Ai fini dell'adeguamento del PAT alle indicazioni del piano provinciale, si rammenta che l'art. 7 delle Norme del PTCP, così come approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 708 del 02/05/2012, dispone che:

Dalla approvazione del PTCP gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti adottati dopo l'adozione del PTCP sono approvati in conformità alle direttive e prescrizioni del PTCP e comunque alternativamente:

- restituiti per la rielaborazione in adeguamento al PTCP qualora la necessità di adeguamento al PTCP incida sull'attuabilità dello strumento comunale o sugli obiettivi fondamentali;*
- approvati dalla Provincia con modifiche d'ufficio secondo le disposizioni di legge;*
- approvati in conformità al PTCP secondo le modalità della concertazione, qualora adottati ai sensi dell'art. 15 della LR 11/04.*

ADEGUAMENTO AL PTCP

[rif. L.R. 11/2004, art. 12; DGR n. 828 del 21 marzo 2006. *Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 46 della LR 11/85 "Norme per il governo del territorio". Modalità di adeguamento dei piani urbanistici comunali alle previsioni degli strumenti di livello superiore (art 46 c.2 lett. a, LR 11/04)]*

L'art. 12 della L.R. 11/2004 stabilisce che l'approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) comporta l'obbligo per i comuni di adeguarsi adottando apposite varianti al piano di assetto del territorio (PAT) ed al piano degli interventi (PI) entro il termine massimo di un anno.

Lo stesso articolo prevede anche che le varianti di adeguamento: *sviluppano le direttive attraverso opportune analisi ed approfondimenti pianificatori; attuano le prescrizioni e adattano la individuazione dei vincoli in relazione alla diversa scala di rappresentazione.*

Si evidenzia che, ai sensi della DGR n. 828 del 21 marzo 2006, *Il quadro conoscitivo deve contenere come da atto di indirizzo approvato con DGR 3178/04, le informazioni relative alla pianificazione di livello superiore (si veda la matrice n. 12).*

Il documento preliminare di cui alla lett. a) del comma 5 dell'art. 3 richiede una trattazione degli obiettivi di piano e delle scelte strategiche in relazione alle "previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato".

Sarà sufficiente nella relazione illustrativa del PAT e del PI elencare le disposizioni di riferimento e le modalità di sviluppo/recepimento nello strumento comunale.

L'adeguamento del PAT e PI alla pianificazione di livello superiore è un processo connaturato alla formazione dello strumento. Come più sopra esposto già in sede di documento preliminare devono essere rapportate le scelte comunali a quelle di livello superiore.

A ciò si aggiunga che il PAT viene redatto sulla base delle informazioni e delle analisi fornite dal quadro conoscitivo, che contiene la disamina (matrice 12) della pianificazione di livello superiore.

Quindi lo strumento già in fase di adozione dovrà conformarsi ai piani sovraordinati anche qualora quest'ultimi fossero solo adottati.

Si dà atto che la Relazione Tecnica del PAT richiama i contenuti del documento preliminare del PTCP per il territorio montano, tuttavia non contiene le disposizioni di riferimento e le

modalità di sviluppo/recepimento nello strumento comunale della pianificazione sovraordinata (PTRC vigente, del nuovo PTRC adottato e del PTCP vigente).

1. FRAGILITÀ

[rif: tav. 2, 3; Norme titolo II]

Si dà atto che in riferimento al Piano di Tutela delle Acque di cui all'art. 10.02 non risulta aggiornato all'approvazione avvenuta con deliberazione della Giunta Regionale n. 842 del 15 maggio 2012. **Si ricorda che il Comune nell'attuazione delle strategie del PAT deve verificare la compatibilità tra le trasformazioni previste ed il PTA vigente.**

Ai sensi dell'art. 10 delle Norme del PTCP il Comune dovrà verificare e curare l'assetto della rete idraulica minore, allo scopo di provvedere alla predisposizione a livello intercomunale, in forma organica e integrata, di apposite analisi e previsioni, raccolte in un documento denominato "**Piano delle Acque**" d'intesa con i Consorzi di bonifica e la Provincia, quale strumento a livello comunale di verifica e pianificazione della rete idraulica locale e di convogliamento delle acque meteoriche.

Si richiama la Deliberazione della Giunta Regionale N. 1572 del 03 settembre 2013 "*Approvazione delle Linee Guida Regionali per la microzonazione sismica quali documento di riferimento per la redazione degli studi di microzonazione sismica nel territorio regionale*".

Per gli aspetti geologici si demanda all'istruttoria tecnica allegata al presente parere.

Aree degradate per presenza storica di rifiuti (tav. 2, art. 12 Norme)

Il PTCP non segnala nel territorio comunale di Gallio la presenza di aree degradate per presenza storica di rifiuti.

Si ricorda che l'art. 12 del PTCP stabilisce che:

a. *Al rinvenimento di siti in cui, precedentemente all'entrata in vigore della normativa sui rifiuti (DPR 915/82) venivano depositati e sono ancora presenti rifiuti, i proprietari dell'area, i loro attuali gestori, o in via sostitutiva i Comuni territorialmente competenti, devono, oltre a individuare la precisa estensione areale e volumetrica, avviare un'indagine ambientale atta a verificare il possibile rischio ambientale ed igienico sanitario derivanti dalla loro presenza dandone altresì comunicazione alla Regione.*

b. *I Comuni, in sede di formazione o revisione dei propri strumenti urbanistici, dovranno tenere conto dei risultati delle indagini di cui sopra e garantire l'attuazione delle misure necessarie per evitare rischi di natura igienico sanitaria ed ambientale.*

c. *Per i siti già individuati dal PTCP nella tav. 2 e per quelli di nuovo rinvenimento di cui alla lett. a) del presente comma, dovranno essere attuate misure per la verifica del rischio ambientale e igienico-sanitario derivante dalla presenza dei rifiuti storicamente depositati ai sensi della normativa vigente.*

Cave (tav. 2, art. 13 Norme)

Il competente Ufficio Cave della Provincia ha comunicato (prot. n. 33473 del 12/05/2014) di non aver nulla da rilevare relativamente al PAT di Gallio.

Aree Carsiche

L'area carsica è una porzione di territorio che, per le particolarità litologiche delle rocce affioranti, potenzialmente soggette a fenomeni di dissoluzione per l'azione delle acque superficiali e sotterranee, può essere caratterizzata da morfologie proprie del carsismo, con presenza di tipiche forme di erosione, tra le quali anche aspetti di erosione sotterranea, con

formazione di grotte talora di grandi dimensioni. Le principali evidenze del carsismo sono riconducibili a grotte, doline, forme di corrosione superficiale delle rocce carbonatiche, comprensivi della flora e della fauna insediate in tali aree.

La potenziale carsificabilità del territorio comunale dovrà essere confermata dall'esistenza di effettivi rilevanti indizi dell'azione del carsismo, affinché l'area sia classificata come carsica. In riferimento allo specifico territorio comunale di Sovizzo, si riporta la denominazione dell'area carsica specifica di appartenenza:

Gruppo Montuoso: ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI

V SC 09: Altopiano meridionale

Limiti (da sud verso est): Campiello, margine altopiano per Cima del Gallo-M. Paù-Cima Fàvaro-M. Sunio, Pian del Pozzo, Cavalletto, margine altopiano per Mazzette-Bocchetta-Le Porte-Rubbio-M. Caina, margine orientale altopiano per Casare di Campolongo-Sasso-Stoccardo, Il Buso, alta Val Frenzela fino a Valle dei Ronchi, margine pianoro di Asiago per M. Sisemol-Bertigo-Turcio-Poslen-Boscon-Cesuna-Ponte sul Ghelpac-Cima Arde-M. Cengio, Campiello.

V-VT SC 12: Melette-Marcesina

Limiti (da ovest verso nord): Val dei Ronchi, Valle di Campomulo, Malga Mandrielle, il Verde, Stretta delle Prusche, Busa Scura, Campo di sotto, T. Tomba, ciglio altopiano per Col del Vento-Colle Val d'Antenna, Val dei Brentoni, Campo di Sotto (Malga Campo), Malga Val Bella, Val Maron, Valgadana, strada per Stoner, ciglio altopiano per Ori Chiomenti- Sasso Rosso-S. Francesco, il Buso, Val Frenzela fino a Val dei Ronchi.

V SC 15: Altopiano Val di Nos

Limiti (da est verso nord): Val dei Ronchi, Valle di Campomulo, Malga Mandrielle, Il Verde, Stretta delle Prusche, Val Scura, strada Buso del Diavolo-Piazza delle Saline-M. Forno-Bivio Italia, Val Galmarara, Val d'Assa, Campoverve, margine pianori di Asiago per Buscar-Rodighieri-Rigoni-Gallio, Val Frenzela fino a Val dei Ronchi.

Si richiamano di seguito le direttive per le aree carsiche riportate all'art. 14 delle Norme del PTCP:

1. Lo strumento urbanistico comunale recepisce le aree carsiche identificate dal PTCP nella relazione e nella tav. 3 "Sistema ambientale".
2. I Comuni, in sede di pianificazione, dettagliano le aree carsiche mediante la compilazione di apposite schede e l'elaborazione di cartografie atte alla loro perimetrazione, avvalendosi nello specifico di studi idrogeologici di dettaglio.
3. I Comuni, di concerto con Regione e Provincia, dettano apposita normativa per la loro conservazione e valorizzazione.

Il PAT, all'art. 22 delle NT, disciplina le Invarianti di natura idrogeologica, aree a bassa trasformabilità. Cavit  carsiche, doline, inghiottitoi, grotte, specificando che *"Trattasi di ambiti o di elementi aventi valore naturalistico di livello regionale, quali le aree carsiche, le grotte (cosi come definite nell'art. 3 della Legge regionale 8 maggio 1990, n. 54, e censite nel Catasto regionale di cui alla D.G.R. 27 febbraio 1987, n. 838 e succ. modif. ed integr.), le arene naturali, le doline, le forre."*

Si chiede un'integrazione dell'art. 22 per la compatibilit  con il PTCP (vedi capitolo Norme Tecniche del presente parere)

Aree di emergenza per la Protezione Civile (art. 15 Norme)

Per le aree di emergenza riportate nel Piano Comunale di Protezione Civile, si fa presente che, qualora l'attuazione delle strategie del PAT preveda in tali ambiti destinazioni tali da pregiudicare la funzionalit  delle stesse ai fini del loro utilizzo in situazioni di emergenza, il comune dovr  provvedere all'individuazione di altre aree parimenti idonee.

Si fa presente che l'attuazione delle strategie del PAT dovrà essere effettuata in coordinamento e coerentemente con il Piano Comunale di Emergenza.

Si richiama al proposito il parere dell'ufficio Protezione Civile della Provincia di Vicenza prot. 37542 del 26/05/2014.

In relazione a tale parere vanno aggiornate la tav. 3 carta delle Fragilità e le Norme tecniche, con l'aggiunta di un art. 20 bis come da Supplemento di Istruttoria geologico-tecnica allegato alla presente.

Il PI dovrà tener conto degli ulteriori aspetti segnalati all'interno del parere.

2. SISTEMA AGROFORESTALE

[rif: tav. 3, 5; Norme titolo III]

Aree Rurali

Il PTCP recepisce la suddivisione del territorio rurale effettuata dal PTRC distinguendo le seguenti quattro categorie di aree agricole:

- a. Aree di agricoltura periurbana;
- b. Aree agropolitane;
- c. Aree ad elevata utilizzazione agricola;
- d. Aree ad agricoltura mista a naturalità diffusa ;

Le direttive generali per le aree rurali (art. 22) del PTCP stabiliscono che i Comuni, in sede di PRC, *"evitano di norma lo sviluppo insediativo nelle aree di agricoltura mista a naturalità diffusa e nelle aree ad elevata utilizzazione agricola (terre fertili)."*

Il Comune di Gallio risulta classificato come "Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa" nella parte sudorientale del territorio comunale.

L'argomento non risulta trattato dal PAT, pertanto il PI dovrà tener conto di tale aspetto per quanto di sua competenza.

Si chiede un'integrazione dell'art. 57 per la compatibilità con il PTCP (vedi capitolo Norme Tecniche del presente parere).

Zone agricole di particolare pregio

Il PTCP segnala la presenza all'interno del territorio comunale di prati stabili.

Non sono state individuate "adeguate misure per mantenere il loro valore naturalistico e limitare la perdita di superficie prativa", come previsto dall'art. 55 delle Norme del PTCP. Si veda al proposito il capitolo *aspetti agro-ambientali* del presente parere.

3. PREVENZIONE INQUINAMENTO

[rif: Norme titolo IV]

Si richiamano le direttive del PTCP contenute nel titolo IV delle Norme, relative alla tutela dall'inquinamento acustico, dalle emissioni luminose, dai campi elettromagnetici, dal radon ed in generale per le risorse aria, acqua, suolo, e per le risorse energetiche, cui il PI dovrà dare attuazione, per quanto di sua competenza.

Geotermia

Visto l'art. 29.5 delle Norme del PTCP relativamente agli impianti di scambio termico chiuso ed aperto, si richiama il "regolamento per la realizzazione di impianti di scambio termico con sonde geotermiche a circuito chiuso" approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 31/05/2011.

4. RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE

[rif: tav. 2; Norme titolo V]

Non sono individuate nel territorio comunale o in aree confinanti aziende che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 s.m.i.

5. VINCOLI

(rif: tav. 1; Norme titolo VI)

VINCOLI

I vincoli riportati nella tav. 1 del PTCP risultano dettagliati nella tav. 1 del PAT. Si tratta nello specifico di:

- Vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 - aree di notevole interesse pubblico "Piana di Marcesina"
- Vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 - corsi d'acqua
- Vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 - zone boscate
- Vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 - usi civici
- Vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 - zona montana , parte eccedente i 1600 m
- Vincolo idrogeologico forestale RDL 3267/23
- Vincolo sismico O.P.C.M. 3274/2003

In merito alla individuazione dei vincoli da parte dei Comuni si richiama quanto contenuto nelle Norme del PTCP (art. 34):

a. I Comuni individuano, utilizzando la carta tecnica regionale a scala di maggior dettaglio, l'esatta delimitazione topografica dei vincoli e degli ambiti dei Piani di livello superiore che insistono sul proprio territorio. Sulla stessa cartografia dovranno essere riportate le delimitazioni delle aree alle quali non si applica la disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m) dell'art.142 del D.Lgs 42/2004. Copia della cartografia e dei relativi shape file, redatti secondo le codifiche regionali, devono essere trasmessi alla Provincia di Vicenza.

b. I Comuni in applicazione dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 provvedono ad aggiornare i propri strumenti urbanistici secondo le deliberazioni del Consiglio Regionale n. 84 dell'08.10.1998 e della Giunta Regionale 2186 del 16.07.2004.

Si rileva che nella perimetrazione dei vincoli ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs n. 42/2004 il PAT non ha provveduto alla esclusione delle z.t.o. A e B del prg vigente alla data del 6 settembre 1985, pertanto il PI dovrà provvedere a tale incombenza.

PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE

La tav. 1 del PAT riporta inoltre i seguenti elementi derivanti dalla pianificazione di livello superiore:

- ambiti dei parchi o per l'istituzione dei parchi e riserve naturali ed architettoniche ed a tutela paesaggistica
- ambiti naturalistici di livello regionale
- Piano di Area dell'Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi e delle Colline pedemontane vicentine
- Icone di paesaggio - Piano di Area dell'Altopiano dei Sette Comuni
- Aree a rischio idrogeologico in riferimento al PAI
- Nodi ed ambiti di tutela per la formazione di parchi e riserve naturali di competenza provinciale (PTCP di Vicenza)

- Zone di ammortizzazione o transizione (PTCP di Vicenza)
- Centri storici

- **PTRC vigente - approvato con DCR n° 250 in data 13.12.1991**

Si rileva che ai sensi del vigente PTRC il territorio comunale di Gallio è interessato dai seguenti ambiti di tutela:

- Ambiti dei parchi o per l'istituzione dei parchi e riserve naturali ed architettoniche ed a tutela paesaggistica:
 - 27. Altopiano dei Sette Comuni
 - 35. Val Gardena, Calà del Sasso e Complessi di Ponte Subiolo;
- Ambiti naturalistici di livello regionale:
 - 32. Versante settentrionale dell'altopiano dei Sette Comuni (Bosco del Dosso, Bosco Frattelle, Portule, Cima Dodici, M. Ortigara, Val Gamarana, Val di Nos, Val Gadena, M.Lisser)
 - 34. Versante meridionale dell'altopiano dei Sette Comuni

Tali ambiti risultano riportati nella tav. 1 del PAT; il relativo contenuto normativo è definito all'art. 8 delle NT, che per i contenuti dei vincoli e delle tutele rimanda alla normativa di riferimento regionale.

- **Piano d'Area dell'Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi e delle Colline pedemontane vicentine**

L'intero territorio del Comune di Gallio è interessato dal Piano di Area dell'Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi e delle Colline pedemontane vicentine, adottato dalla GRV n.792 del 09/04/2002.

Le salvaguardie del Piano regionale risultano decadute, tuttavia il PAT ha recepito alcuni contenuti dello stesso.

Nella Tav. 1 il PAT riporta l'informazione relativa al Piano di Area, che interessa tutto il territorio comunale; nella tav. 2 delle Invarianti è presente il tematismo delle Icone di Paesaggio, richiamato all'interno delle Nt all'art. 23.

Al proposito si richiama la nota prot. n. 3496 del 12/07/2013 pervenuta alla Provincia da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Gallio ad oggetto "osservazioni al Piano di Assetto del Territorio adottato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 08.03.2013", nella quale è evidenziata una incongruenza tra il Quadro conoscitivo del PAT e la tav. 2 Carta delle Invarianti e tra la tav. 2 del PAT ed il Piano di Area stesso; nello specifico, è palesato come le icone di paesaggio riportate in tav. 2 non siano "da ritenersi delle "estensioni/ampliamenti" di quelle indicate nel Piano d'Area stesso in quanto in un caso, in località Costa, si tratta di perimetrazione del tutto avulsa dalla pianificazione di grado superiore".

Si rilevano dunque i seguenti aspetti:

- all'interno del Quadro Conoscitivo del PAT adottato sono presenti le icone di paesaggio con estensione e localizzazione come da Piano di Area;
- le icone di paesaggio n. 1 Xebbo e n. 3 M. Sisemol sono state riportate nella tav. 2 del PAT con localizzazione ed estensione completamente diverse da quelle di cui al Piano di Area, mentre sono riportate correttamente in tav. 1;
- le Norme Tecniche del PAT (art. 23) riportano quanto segue: *Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) recepisce le icone di paesaggio: Xebbo, Spill, Stoner individuate dal Piano di Area e ne estende gli ambiti ai territori circostanti, pure meritevoli di tutela e valorizzazione.*

Ai sensi dell'art. 14 comma 6 della LR 11/2004, al fine di garantire "la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato", si ritiene di ricondurre il tematismo "Icane di paesaggio" presente in tav. 2 a quanto contenuto nel Quadro Conoscitivo del PAT, ovvero alla perimetrazione di cui al Piano di Area dell'Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi e delle Colline pedemontane vicentine, adottato dalla GRV n.792 del 09/04/2002. Vanno di conseguenza revisionati l'art. 23 delle NT (vedi capitolo "Norme Tecniche" del presente parere) e le perimetrazioni della tav. 2, riconducendole a quelle del Piano di Area.

Rete Natura 2000

Il territorio comunale è interessato nella parte nord dal sito della Rete Natura 2000, SIC e ZPS IT3220036 "Altopiano dei Sette Comuni" e nella parte sud dal sito SIC IT3220007 "Fiume Brenta dal confine trentino a Cison del Grappa".

Si rileva che nella tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - non è stata riportata la grafia relativa al tematismo ZPS per il sito IT3220036 "Altopiano dei Sette Comuni", ma è stato rappresentato solo quale SIC.

L'elaborato dunque deve essere aggiornato riportando anche la grafia relativa al tematismo ZPS per il sito IT3220036.

Si rileva inoltre che vanno aggiornati in tutti gli elaborati del PAT i riferimenti al sito SIC IT3220007 "Fiume Brenta dal confine trentino a Cison del Grappa", in quanto risulta riportata la superata denominazione "Canale del Brenta: Valgadana, Calà del Sasso".

Ai sensi della DGR n. 791 del 31/03/2009 la Commissione regionale VAS si esprime anche sulla VINCA, pertanto relativamente al documento "Valutazione di Incidenza Ambientale - V.Inc.A" si demanda al provvedimento n.100 del 17/09/2013, con il quale la Commissione Regionale VAS ha espresso il proprio parere positivo con prescrizioni.

Altri elementi

Nel PAT sono riportati inoltre gli elementi generatori di vincolo - fasce di rispetto:

- Idrografia/Fasce di rispetto LR 11/2004
- Idrografia/Fasce di rispetto RD 523/1904
- Discariche/Fasce di rispetto
- Depuratori/Fasce di rispetto
- Pozzi di prelievo per uso idropotabile
- Viabilità/Fasce di rispetto
- Cimiteri/Fasce di rispetto
- Fasce di rispetto dei cimiteri
- Fasce di rispetto degli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico
- Trincee della Grande Guerra

Vincolo Cimiteriale

Si prende atto che in tav. 1 sono state riportate le fasce di rispetto cimiteriale come da PRG vigente. Il PI provvederà alla effettiva definizione della fascia di cui all'art. 338 del RD 1265/1934 come modificato dalla L. 166/2002.

Si ricorda in ogni caso che l'edificabilità nell'ambito delle fasce di rispetto cimiteriale è disciplinata dall'art. 338 del RD 1265/1934 come modificato dalla L. 166/2002.

Si evidenzia che il vincolo della zona di rispetto cimiteriale non è un vincolo che deriva dal PAT ma opera ope legis, e prevale sulle indicazioni dello strumento urbanistico, ove difformi.

La sua eventuale indicazione grafica negli strumenti urbanistici non ha carattere costitutivo ma semplicemente ricognitivo, sicché la sua mancata indicazione nel PAT non comporta l'inesistenza del vincolo bensì che la sua estensione sia esattamente quella dei 200m dalla mura di cinta cimiteriale, così come stabilito dall'art 338 RD 1265/34.

Ad ogni buon conto, considerato che la mura di cinta cimiteriale cui si riferisce la norma è quella esistente nel 2002, si demanda al PI di procedere alla sua ricognizione grafica con scala di maggior dettaglio.

6. RISORSE NATURALI

[rif: tav. 3; Norme titolo VII]

Risorgive

Il PTCP non segnala la presenza di risorgive nel territorio comunale di Gallio.

Il sistema delle aree verdi periurbane

Tale progettualità del PTCP non interessa il territorio comunale di Gallio.

7. CORRIDOI ECOLOGICI

[rif: tav. 3; Norme titolo VIII]

La rete ecologica provinciale è costituita dai seguenti elementi principali:

- nodi della rete, costituiti dai siti SIC e ZPS IT3220036 "Altopiano dei Sette Comuni" e SIC IT3220007 "Fiume Brenta dal confine trentino a Cison del Grappa";
- buffer zones/zone di ammortizzazione o transizione;
- restoration area/area di rinaturalizzazione;
- corridoi ecologici regionali.

Per la costruzione della rete ecologica, il PAT del Comune di Gallio fa in parte riferimento al disegno di rete ecologica delineato dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Vicenza riportando in tav. 1 nodi e zone di ammortizzazione o transizione di cui al Piano provinciale.

Nella tav. 4 il PAT delinea gli elementi della rete ecologica locale introducendo i seguenti elementi:

- corridoi ecologici principali propri del PAT
- corridoi ecologici principali secondari del PAT

la cui disciplina è contenuta all'art. 51 delle NT.

La tav. 4 introduce inoltre alcune "zone agricole di ammortizzazione e transizione", definite all'art. 50 delle NT quali *zone agricole interposte tra il perimetro dell'edificato ed il restante territoriorurale, nei confronti del quale costituiscono un elemento di filtro e di difesa soprattutto dei parametri ambientali che lo caratterizzano.*

Data la vicinanza ai fenomeni antropici, queste zone agricole sono sottoposte a particolare tutela e, laddove necessario, ad interventi di mitigazione delle criticità in atto.

CONSIDERAZIONI

Relativamente alla verifica della compatibilità con la tav. 3 del PTCP, si evidenzia quanto segue:

- Il PAT non dà riscontro alla presenza nel territorio comunale di corridoi ecologici regionali (derivanti dal PTRC adottato).

Si rileva comunque che tali elementi corrispondono in buona sostanza ad alcune aree boscate già riportate nella tav. 1 dei Vincoli. In ogni caso in sede di PI il Comune, in ottemperanza alle norme del PTRC, dovrà verificare che l'attuazione delle trasformazioni previste dal PAT non ne interrompano o deteriorino la funzionalità ecosistemica (art. 25 PTRC).

- PAT non dà riscontro al tematismo "restoration area/area di rinaturalizzazione", ai sensi del PTCP ambito caratterizzato da naturalità diffusa. L'art. 38 delle Norme del PTCP stabilisce che *per le restoration area gli strumenti urbanistici dovranno incentivare gli interventi e le forme di conduzione che possano contribuire a tutelare ed a riqualificare gli elementi di naturalità del contesto.*

Si chiede quindi di riportare tali tematismi nella tav. 1 del PAT quali elementi della pianificazione superiore e di integrare l'art. 51 come riportato nel presente parere.

8. BENI CULTURALI

[rif: tav. 1, 5; Norme titolo IX]

Centri Storici

L'Atlante Regionale dei Centri Storici individua i seguenti:

Gallio

Ronchi

Sambugari

Stoccaredo

Zaibena

Per tali centri storici risulta definito il perimetro nelle tavv. 1 e 4 del PAT, che come riportato alla corrispettiva voce di legenda, deriva dalla perimetrazione contenuta nel PRG vigente.

Si dà atto che il PAT, all'art 11. Centri storici, riporta quanto segue: *Trattasi dei centri storici del Capoluogo, di Stoccareddo e di Bertigo, nonché dei centri storici minori costituiti dalle contrade, la cui perimetrazione è stata individuata a partire dalle indicazioni espresse dagli Atlanti pubblicati a cura della Regione Veneto.*

La normativa definita all'art. 11 risulta tuttavia carente rispetto a quanto richiesto dalle direttive del PTCP (art.52) per la tutela dei centri storici. Si chiede un'integrazione in merito dell'art. 11, come da presente parere al capitolo "Norme Tecniche".

Ville Venete di Interesse provinciale

Il PTCP individua alla tav. 5 le Ville Venete, tutelate o meno ai sensi del D.Lgs 42/2004, risultanti dal catalogo "La Provincia di Vicenza", pubblicato dall'Istituto Regionale per le Ville Venete, riconoscendo a tutte un interesse provinciale.

3. Il PTCP dispone una apposita e specifica normativa di recupero, valorizzazione e tutela applicabile alle ville venete, diversificandola in funzione delle loro caratteristiche peculiari e del valore documentale ad esse attribuito.

4. Con riferimento alle risorse culturali il PTCP individua nel proprio territorio:

a. LE VILLE VENETE DI INTERESSE PROVINCIALE

b. LE VILLE VENETE DI PARTICOLARE INTERESSE PROVINCIALE

c. LE VILLE DEL PALLADIO

Il Comune di Gallio non è interessato dalla presenza di Ville Venete censite dal PTCP e dall'Istituto Regionale Ville Venete.

Sistema dei gradi alberi

L'allegato C alle Norme del PTCP "Sistema dei Grandi Alberi" non segnala la presenza di grandi alberi nel territorio comunale di Gallio.

Atlante del patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico della Provincia di Vicenza

Ambiti di paesaggio PTRC	09 - Altopiano dei Sette Comuni
--------------------------	---------------------------------

In relazione agli ambiti individuati dall'Atlante ricognitivo degli ambiti di paesaggio del nuovo PTRC, Il comune di Gallio ricade nell'ambito di Paesaggio n. 9 – Altopiano dei Sette Comuni. L'allegato D alle Norme del PTCP, *Atlante del patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico della Provincia di Vicenza*, sulla base degli ambiti paesaggistici dell'Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio del nuovo PTRC, restituisce i beni paesaggistici e culturali presenti nel territorio della Provincia di Vicenza, individuando puntualmente sia gli elementi già soggetti a tutela mediante gli articoli 10 (ex L. 1089/1939), 136 (ex L. 1497/1939) e 142 (ex L. 431/1985) del D. Lgs. N. 42/2004, sia quelli che non rientrano in tale regime di tutela.

Per tali ambiti valgono gli obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica riportati nell'allegato D. Si richiama la variante parziale al PTRC con attribuzione della valenza paesaggistica, adottata con DGR n. 427 in data 10.4.2013, con riferimento nello specifico al "Documento per la pianificazione paesaggistica", che risulta implementato rispetto all'adozione del 2009.

Elementi di pregio paesaggistico segnalati dal PTCP nel territorio comunale:

Manufatti dell'Archeologia Industriale (tav. 5, art. 43 Norme)	/
Siti a rischio archeologico (allegato F, art. 41 Norme)	/
Agri centuriati (tav. 5, art. 41 Norme)	/
Centri di Spiritualità e dei Grandi Edifici Monastici (tav. 5, art. 50 Norme)	/
Città Murate, dei Manufatti Difensivi e Siti Fortificati (tav. 5, art. 51 Norme)	/
Luoghi ed elementi della Grande Guerra (tav. 5, art. 52 Norme)	Un ambito zona di intervento Grande Guerra
Sistema Museale (tav. 5, art. 53 Norme)	/
Linee e Stazioni Ferroviarie Storiche (tav. 5; allegato E, art. 54 Norme)	/
Architettura del Novecento (rif: PTRC, Norme, allegato A – Progetto architetture del Novecento nel Veneto; PTCP, art. 54 Norme)	/
Strade storiche (art. 56 Norme)	/
Altri beni storico-culturali (allegato D, art. 58 Norme)	/

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) indica nella Tavola n. 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" e nella Tavola n. 2 "Carta delle Invarianti", gli ambiti interessati dalla presenza dei resti materiali delle opere realizzate durante la Prima guerra mondiale. In particolare, indica la presenza ancora leggibile dei campi di battaglia, delle trincee, dei cippi e dei cimiteri militari.

L'art. 19 delle NT per tali elementi stabilisce le seguenti prescrizioni e vincoli:
Sono vietate alterazioni o manomissioni dei beni di cui al presente articolo.

*Relativamente alle trincee, è ammessa la realizzazione di modeste strutture a raso per consentire l'accesso ai terreni interclusi a soli fini agricoli.
Interventi che devono configurare la caratteristica della provvisorietà e dell'amovibilità; nonché risultare correttamente inseriti nel contesto storico e paesaggistico, nel rispetto del disposto della Legge n. 78/2001.*

Si dà atto che la ricognizione effettuata dal PAT individua ambiti più estesi ed ulteriori rispetto a quanto riportato nel PTCP.

Si fa presente che l'art. 52 delle NT del PTCP prevede in particolare che *la normativa comunale dovrà in via prioritaria prevedere il divieto:*

I. di alterazioni e manomissioni dei beni inseriti negli ambiti oggetto della tutela di cui al presente articolo;

II. di installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione, e comunque nel rispetto di quanto stabilito dai Comuni delle insegne e cartelli indicatori di pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale, attrezzature ricettive ed esercizi pubblici nonché di quelli per la descrizione delle caratteristiche dei siti attraversati;

III. di installazione di manufatti e infrastrutture aeree;

IV. di nuove costruzioni fatte salve le strutture a servizio delle attività di ricerca scientifica, di carattere temporaneo.

Si chiede un'integrazione in merito dell'art. 19, come da presente parere al capitolo "Norme Tecniche"

9. SISTEMA INFRASTRUTTURALE E DELLE RETI DI COMUNICAZIONE

[rif: tav. 4; Norme titolo X]

Ai sensi dell'art. 61 delle Norme del PTCP, nell'attuazione delle trasformazioni previste dal PAT dovranno essere seguiti i seguenti criteri di progettazione e di valutazione nell'individuare gli spazi per il soddisfacimento di nuovi bisogni abitativi:

- a. individuazione di regole compositive per le nuove addizioni edilizie in sintonia con i caratteri urbanistici ed architettonici degli insediamenti esistenti (altezza degli edifici, tipi edilizi, allineamenti, tipi di copertura, materiali costruttivi ed elementi decorativi), con particolare attenzione nei casi in cui si intervenga con completamenti edilizi e/o saturazione di lotti interclusi;
- b. nei casi di progetti di nuova edificazione in aree a contatto con il territorio rurale, dovrà essere opportunamente valutato l'inserimento eco sistemico e paesistico dell'intervento;
- c. attribuzione agli interventi di trasformazione urbana ed ai nuovi insediamenti di quote significative di aree destinate a verde, prevedendo la massima continuità delle stesse e individuando collegamenti con i parchi urbani, i giardini e gli spazi pubblici esistenti;
- d. localizzazione degli standard, in particolare delle aree verdi, nel caso di nuova edificazione, garantendo la realizzazione di zone di filtro con le aree limitrofe, specialmente se sottodotate;
- e. previsione dell'accorpamento delle aree a standard (verde e parcheggi) necessarie ad ogni singolo intervento (trasformazione urbanistica e nei progetti unitari), in spazi adeguatamente ampi e fruibili e progettati in modo da costituire spazi riconoscibili per forma e dimensione. La localizzazione di suddette aree dovrà essere individuata in modo da ottenere un ordinato disegno urbano;
- f. il reperimento di aree da destinare a verde pubblico per gli interventi di trasformazione urbana in prossimità dei corsi d'acqua, che dovrà avvenire prioritariamente attraverso la

riqualificazione e valorizzazione delle sponde fluviali, creando fasce continue di verde atte a garantire il collegamento tra le diverse parti del territorio.

- g. previsione di incentivi per la realizzazione di edifici di ogni tipologia che applichino i principi di qualità architettonica, dell'efficienza energetica, della sostenibilità ambientale, e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Il PI, per quanto di sua competenza, dovrà dare attuazione a tali direttive.

Il sistema della mobilità

Sentito il Settore LL.PP. della Provincia, si evidenzia quanto segue:

La Provincia, con deliberazione n. 1 del 08/01/2013 del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Provinciale, ha approvato il Piano Provinciale della Rete degli Itinerari delle Piste Ciclabili. Al proposito, nella tavola 4 - Carta della trasformabilità, il percorso ciclo pedonale che collega Asiago con Gallio è difforme da quanto previsto nel "Piano provinciale della rete degli itinerari ciclabili" e nel secondo stralcio del progetto definitivo del "Percorso ciclo pedonale degli altipiani cimbro trentino - veneti".

Il Comune pertanto dovrà tener conto di tale itinerario nella propria pianificazione, secondo il grado di progettazione dello stesso.

In merito a quanto contenuto all'art. 53 delle NT, si evidenzia che tale normativa potrebbe rendere conformativa la previsione del PAT, ponendosi in potenziale contrasto con la natura strategica del PAT, imponendo un vincolo non ricognitivo e di cui non vi è corrispondente fonte normativa.

Pertanto si ritiene di modificare l'art. 53 come da presente parere (capitolo "Norme Tecniche").

In tal senso, le viabilità ed i percorsi ciclo-pedonali di progetto riportati in tav. 4 sono da intendersi a carattere strategico (invero sono denominati "elementi strategici lineari" nella legenda della tav. 4) e potranno essere meglio definiti in sede di PI secondo le successive fasi della pianificazione e della progettazione delle opere pubbliche, senza costituire variante al PAT.

- Negli elaborati grafici la SP 128 Gallio è erroneamente indicata come SP 72 Fratellanza (vecchia denominazione) e pertanto si invita il comune ad avviare l'aggiornamento della CTR in tal senso.

Relativamente all'individuazione degli ambiti per gli impianti di risalita e di piste da fondo, Sentito il competente Settore socio culturale beni ambientali e patrimoniali mobilità della Provincia, si rileva che:

- si ribadisce la necessità di integrare le Norme Tecniche del PAT (artt. 45 e 54) come disposto dal parere della Commissione Regionale VAS n. 100 del 17/09/2013 in relazione alle direttive e prescrizioni contenute negli articoli n. 15, 16, 17, 18 e 19 delle NTA del "Pano Regionale Neve" e dovrà essere data osservanza alla prescrizione n. 1.1.2 del Parere VAS n. 96 del 28.09.2012 del Piano Neve Regionale.

- all'art. 45 delle Norme Tecniche viene citata la L.R. n. 18/1990, superata dalla 21/2008.

10. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E DEL TURISMO

[rif: tav. 4; Norme titolo XI]

Insedimenti produttivi

Il PTCP non individua nel territorio comunale aree produttive ampliabili.

Il PAT, compatibilmente, non individua linee preferenziali di sviluppo insediativo a specifica destinazione d'uso produttiva e non prevede alcun carico aggiuntivo per la destinazione produttiva nel dimensionamento.

Commercio

Nel dimensionamento del PAT non sono previste nuove superfici di progetto per la destinazione "direzionale/commerciale".

Ad ogni buon conto si richiama la nuova LR 50/2012 "politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".

Si richiama l'art. 76 - commercio nei comuni montani - delle Norme del PTCP, che stabilisce che:

i Comuni montani, nell'ambito della pianificazione urbanistica:

a. individuano ambiti idonei all'insediamento di esercizi polifunzionali, prioritariamente nelle situazioni di maggiore disagio sul territorio.

b. definiscono aree e strutture compatibili con l'insediamento di Farmers Market per la realizzazione di mercati riservati alla vendita diretta di prodotti dell'agricoltura locale da parte di imprenditori agricoli.

Turismo

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) definisce per taluni ambiti territoriali comunali, le vocazioni funzionali nei confronti di specifiche destinazioni d'uso.

In particolare, determina la destinazione d'uso "T" turistica, segnalando, in tal modo, la necessità di una particolare attenzione verso la realizzazione delle condizioni ambientali, edilizie e di servizio atte a facilitare lo sviluppo di tale settore dell'economia. (art. 46 NT).

Si ricorda che ai sensi dell'art. 79 delle Norme del PTCP:

All'atto della programmazione e della definizione del PRC dovrà essere valutata dai Comuni l'offerta di attrezzature ricettive alberghiere, extra alberghiere e all'aperto (così come indicate negli artt. 22, 25 e 28 della L.R. n.33/2002) attraverso:

a. un'attenta ricognizione delle strutture ricettive esistenti individuando quali delle stesse siano ancora attive e quali eventualmente dismesse;

b. l'accorpamento ed ampliamento delle strutture ricettive esistenti in vista di una riqualificazione qualitativa delle strutture e del raggiungimento di un livello ottimale nell'economicità della gestione

c. l'individuazione di aree appropriate e dimensionate alla effettiva e verificata esigenza di nuove strutture ricettive atte a potenziare l'offerta turistica locale, individuando anche opportuni strumenti, pure di carattere convenzionale o negoziale, idonei a garantire l'effettività dell'insediamento ricettivo e la sua continuità nel tempo;

d. la rilocalizzazione nelle aree di cui alla precedente lettera a) anche di quelle strutture presenti in altre zone territoriali comunali riconosciute inadeguate con previsione di istituti premiali dal punto di vista edilizio o urbanistico;

e. la ricognizione delle tipologie insediative consone alla realizzazione di insediamenti ricettivi atipici o innovativi quale l'"albergo diffuso".

f. la previsione di adeguati interventi di riequilibrio del sistema urbano e territoriale per favorire la mobilità sostenibile e l'intermodalità finalizzata a sostenere gli aspetti infrastrutturali e viari di sviluppo degli accessi.

g. interventi rivolti a prolungare la stagionalità attraverso la creazione di servizi aggiuntivi.

Al proposito dalla Relazione Tecnica del PAT di Gallio si evince che:

per il settore turistico-ricettivo il Piano di Assetto del Territorio (PAT) valuta la consistenza e l'assetto delle attività esistenti e promuove l'evoluzione delle attività turistiche, nell'ambito di uno sviluppo sostenibile e durevole, che concili le esigenze di crescita con quelle di preservazione dell'equilibrio ambientale, produttivo e socio-culturale:

- *individuando le aree e le strutture idonee, vocate al turismo di visitazione, all'escursionismo, all'agriturismo, all'attività sportiva; in primo luogo ottimizzando e riqualificando le strutture ricettivo-turistiche esistenti;*
- *definendo la dotazione dei servizi ed il rafforzamento delle attrezzature turistiche, secondo modelli culturalmente avanzati;*
- *disciplinando particolari siti di interesse ambientale, storico e paesaggistico.*

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) individua, i principali servizi a scala territoriale, ovvero le parti del territorio ad elevata specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate una o più funzioni strategiche. Un particolare riferimento, in questo caso, è volto ai centri turistici per la pratica degli sport invernali

11. TERRITORI MONTANI

Il PTCP (Norme titolo XII) contiene specifiche direttive rivolte ai territori montani. Le strategie previste dal PAT di Gallio risultano sostanzialmente compatibili con quanto contenuto nel titolo XII delle Norme del PTCP relativamente ai "Territori montani". Il Piano degli Interventi dovrà dare attuazione, per quanto di sua competenza, ove non già disciplinato dal PAT, alle direttive del PTCP per il Territori montani.

12. PIANIFICAZIONE COORDINATA

[rif: tav. 4; Norme titolo XIII]

Il territorio di Gallio non è compreso all'interno di alcun "ambito complesso" per la formazione dei PATI tematici (Titolo XIII – pianificazione coordinata).

13. PAT SEMPLIFICATI

[rif: tav. 4; Norme titolo XIV]

Il comune di Gallio non rientra nell'elenco di comuni che possono redigere il PAT in forma semplificata ai sensi dell'art. 95 delle Norme del PTCP.

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI

Per quanto concerne la parte progettuale si ritiene necessario ribadire che le indicazioni contenute nella Tavola n. 4 del PAT non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli che sono demandate al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori.

INDIVIDUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI

Si ritiene necessario ribadire, in riferimento alle principali finalità della Legge 11 del 2004 e all'art. 61 delle Norme del PTCP, che le trasformazioni urbanistiche andranno indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero e di trasformazione dell'esistente, di riqualificazione delle aree degradate, con utilizzazione delle aree extraurbane solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del

tessuto insediativo disponibile con interventi che garantiscano la massima compatibilità ambientale.

Per tutti gli ambiti di trasformazione inoltre si ricorda il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti ai sensi della vigente legislazione in materia.

AREE DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA

Nella cartografia del PAT, tav. 4, vengono individuate le aree definite come "aree di urbanizzazione consolidata"

L'art. 40 delle NT definisce tali aree come segue: *Gli ambiti di urbanizzazione consolidata sono costituiti dalle parti di territorio poste all'interno del limite fisico dell'edificato, dove i processi di trasformazione sono sostanzialmente completati.*

Si prende atto di quanto proposto, ricordando in ogni caso che, qualora siano state incluse nel PAT aree classificate nel PRG vigente come ZTO agricole, le indicazioni della tav. 4 non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori. In sede di formazione del PI o varianti allo stesso, ai sensi dell'art. 18 della LR 11/2004, eventuali trasformazioni in zona diversa da quella agricola, ancorché incluse negli ambiti di urbanizzazione consolidata o di edificazione diffusa nella tav. 4 del PAT, andranno comparate con il dato e la cartografia della SAU esistente ai fini della verifica del rispetto del limite di Superficie Agricola Trasformabile determinato ai sensi dell'atto di indirizzo di cui alla DGR n. 3650 del 25.11.2008.

Per quanto riguarda le aree ricadenti negli ambiti indicati in tav. 4 come "urbanizzazione consolidata", spetta al Comune in sede di PI valutare se le opere di urbanizzazione siano sufficienti a soddisfare il fabbisogno effettivo degli insediamenti e quindi se l'edificazione possa avvenire mediante intervento diretto o PUA.

DISCIPLINA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Considerato che la nuova LR 55/2012 ha profondamente innovato la materia relativa alle procedure urbanistiche semplificate di Sportello Unico per le Attività Produttive, si ritiene di aggiornare l'Art. 59 delle Norme Tecniche del PAT, al fine di renderlo compatibile alla nuova normativa, in modo che il testo possa essere adeguato alla LR 55/2012. Si veda il successivo capitolo "Norme Tecniche" del presente parere contenente le modifiche da apportare alla norma.

AREE A STANDARD

La dotazione delle aree a servizi del PAT è definita dall'art. 37 della LR 11/2004. Nella tav. 4 andranno individuate con grafia areale le sole aree a servizi "F" già in proprietà o in uso del Comune. Eventuali previsioni di nuove aree o ampliamenti delle esistenti, andranno individuate con puntuale simbologia secondo quanto prevedono gli atti di indirizzo regionali, DGR n. 3178/2004 e s.m.i., senza alcun perimetro, altrimenti la rappresentazione potrebbe rendere conformativa la previsione del PAT, identificando impropriamente delle aree da assoggettare a procedure espropriative.

PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE

In merito alla compatibilità con il PTCP approvato con DGRV n. 708 del 02/05/2012 si demanda alle valutazioni contenute nel capitolo verifica della compatibilità con il PTCP.

Come emerge nel presente parere, alcune direttive del PTCP non risultano sviluppate dal PAT. Per alcuni aspetti, ai sensi dell'art. 14 comma 6, il presente parere introduce modifiche d'ufficio necessarie ad assicurare la compatibilità del piano con il PTCP.

Per quanto non introdotto d'ufficio con il presente parere ai sensi dell'art. 14 comma 6, trattandosi di aspetti per i quali sono necessarie opportune analisi ed approfondimenti pianificatori a livello comunale e che non vanno comunque ad inficiare il giudizio di compatibilità del PAT rispetto alla pianificazione provinciale, si dà mandato al Comune di darvi attuazione mediante successiva variante al PAT.

Infine, per alcune direttive, che comportano scelte di carattere operativo, viene inserito un riferimento all'interno delle Norme Tecniche del PAT in modo che il PI, per quanto di sua competenza, possa assolvervi.

Considerato che la Giunta Regionale ha adottato in data 17/02/2009 il nuovo PTRC, e con successiva DGR n. 427 del 10.4.2013 ha adottato la variante parziale al PTRC con attribuzione della valenza paesaggistica, si ricorda al Comune che dall'adozione del PTRC, fino alla sua entrata in vigore, e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione, il comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni e i vincoli contenuti nel Piano.

Le previsioni del PAT risultano sostanzialmente compatibili con il PTRC adottato dalla Regione Veneto con DGR n. 372 del 17.02.2009 e relativa variante adottata con DGR n. 427 del 10.4.2013.

In sede di formazione del Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della LR 11/2004 e s.m.i. andrà posta particolare attenzione alle disposizioni contenute nel titolo II delle NTA del PTRC per quanto concerne l'uso del suolo e al titolo III in relazione al sistema delle reti ecologiche. Si evidenzia inoltre che l'attuazione delle previsioni di PAT è subordinata alla verifica delle condizioni di cui all'art. 7 delle Norme Tecniche del nuovo PTRC .

ASPETTI AGRO-AMBIENTALI

Ai fini dell'istruttoria del Pat in oggetto, per quanto attiene alle analisi effettuate sul sistema agro-ambientale e forestale, si fa riferimento alla normativa vigente ed in particolare a quanto esposto negli Atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3178/2004, ai sensi dell'art. 50 della LR n. 11/2004, come modificati dalla DGR n. 3811 del 09/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto attiene l'indagine degli aspetti agronomici, ambientali e paesaggistici dei territori del Comune di Gallio, nella Relazione Agro-ambientale, redatta dal Professionista incaricato, sono stati illustrati vari aspetti conoscitivi.

Non sono presenti cartografie riguardanti temi agronomici o ambientali neanche in riferimento alla Superficie Agricola Trasformabile.

Si illustrano di seguito alcune considerazioni ed osservazioni.

SUOLO-SOTTOSUOLO

Copertura suolo agricolo

Essendo il territorio montano, l'uso del suolo è stato fortemente influenzato dalla pendenza, a volte molto accentuata, quindi in questi terreni si trova bosco, sia ceduo che fustaia, prati e pascoli. Tale territorio infatti non si presta alla coltivazione di seminativi. Il territorio è caratterizzato da ampie zone interessate da bosco di peccete o foreste di conifere, soprattutto di abete rosso e larice. L'utilizzazione agricola prevalente è a pascolo seguita da prati stabili e dagli incolti. I pascoli montani vengono utilizzati per la monticazione estiva bovina ed ovina.

Si riscontra l'assenza di un elaborato cartografico che rappresenti la copertura del suolo agricolo.

Il territorio comunale è interessato da un'ampia superficie ad uso civico. La rappresentazione di tale vincolo è visibile in Tav. 1, in merito si sottolinea che la mancata o inesatta indicazione nel PAT di ambiti che risultino vincolati a norma di legge, non esime dalla rigorosa applicazione sugli stessi della disciplina in materia.

Si evidenzia che non sono presenti, all'interno delle NTA, delle forme di tutela per i prati stabili.

Pertanto, in sede di PI, sia in funzione dell'art. 55 del PTCP sia in riferimento alle norme contenute nell'ultima Variante al PTRC (DGR 427 del 10/04/2013), in particolare l'art. 13 e 14, il Comune procederà alla delimitazione di tali aree e la costituzione di una normativa di tutela. Di seguito (capitolo "Norme Tecniche") viene introdotta un'integrazione in merito da inserire nelle NTA, articolo 31.

Per quanto riguarda l'individuazione delle aree percorse da incendio si riportano gli eventi riscontrati, come da informazioni regionali:

ANNO	LOCALITÀ	SUPERFICIE interessata	VINCOLO
30/04/2012	Vasca Stoccaredo		VD+VE+VPC+VRi
31/03/2011	Val Fontana - Zaibena - Stoccaredo	Altro	VD+VE+VPC+VRi
05/03/2011	Cava - Stoccaredo	Altro	VD+VE+VPC+VRi
29/03/2010	Zaibena	Altro	VD+VE+VPC+VRi
20/01/2007	Zaibena	Altro	VD+VE+VPC
19/03/2003	Val Scura	bosco+altro	VD
18/03/2002	Tanzer	bosco+pascolo	VD
22/03/2000	Sambugari - Holtz	Bosco	VD
16/03/2000	Stoccaredo	bosco+altro	VD
15/03/2000	Stoccaredo	bosco+altro	VD

20/02/2000	Campanella	bosco+altro	VD
------------	------------	-------------	----

VD: le zone boscate ed i pascoli interessati dal fuoco non possono avere una destinazione diversa per almeno 15 anni.

VE: nei suoli di cui sopra, è vietata per 10 anni l'edificazione di insediamenti civili ed attività produttive.

VRi: nei suoli di cui sopra, è vietata per 5 anni l'attività di rimboscimento e di ingegneria ambientale con risorse finanziarie pubbliche.

VPC: nelle zone boscate percorse dal fuoco sono vietati per 10 anni il pascolo e la caccia.

Tali episodi possono comportare situazioni di vincolo, per tale motivo si prescrive una verifica degli stessi, in merito alla permanenza del vincolo stesso e, l'integrazione di ulteriori episodi intercorsi da effettuarsi in sede di PI.

Si riscontra l'assenza di un elaborato che classifichi i territori coltivati nelle diverse classi agronomiche, in base al metodo della Land Capability Classification, come previsto dal tema c0510 *Classificazione agronomica dei suoli* dell'Atto di indirizzo LR n. 11/2004, lettera a) – sezione terza.

La Relazione descrive le diverse tipologie riscontrate secondo la "Carta dei suoli del Veneto".

Sistema idraulico minore e irrigazione

A causa della forte carsicità, l'idrografia superficiale è poco sviluppata, di carattere torrentizio e temporaneo; il territorio è però ricco di sorgenti d'acqua perenne, scarsissime nel resto dell'Altopiano (da PTCP n. 10 sorgenti).

Sono comunque presenti corsi d'acqua vincolati.

BIODIVERSITÀ

Reti ecologiche

Il territorio comunale è interessato, a nord, dal SIC e ZPS "Altopiano dei Sette Comuni" (per una superficie di circa 144 Ha) e a sud-est dal SIC "Fiume Brenta dal confine trentino a Cison del Grappa".

Il territorio vanta un abbondante presenza di fauna con numerose specie di uccelli, anfibi, pesci ed invertebrati.

La Relazione agronomica non descrive la rete ecologica del territorio comunale di Gallio, la sua rappresentazione è visibile nelle Tavv. 1 e 4. In merito si riscontra non sono presenti le restoration area/aree di rinaturalizzazione del PTCP ed i corridoi ecologici regionali.

PAESAGGIO

La parte nord del territorio dispone di una ricca rete di strade forestali, mulattiere e sentieri. Tale rete è prevalentemente dedicata alla mobilità lenta escursionistica estiva ed invernale. Il capoluogo è il nucleo abitato più popoloso anche se esistono altri nuclei corrispondenti alle maggiori contrade. Il territorio ha subito negli anni disboscamenti e rimboscimenti anche se ultimamente si assiste al progressivo abbandono dei pascoli che vengono parzialmente colonizzati dal bosco. La relazione descrive le diverse formazioni arboreo-arbustive presenti.

Unità che contraddistinguono il paesaggio: siepi e bande boscate; incolti erbacei; prati falciabili; formazioni forestali.

Dai dati del PTCP non si riscontra la presenza di grandi alberi o di alberi monumentali nel territorio comunale in questione. Sono state individuate come invarianti di natura

paesaggistica le tre icone di paesaggio, mentre come invarianti di natura ambientale le aree boschive ed i 5 ambiti di pregio ambientale.

ECONOMIA E SOCIETÀ - AGRICOLTURA

Superficie agricola utilizzata

Gallio è un comune montano e quasi il 15 % della sua superficie supera i 1600 m s.l.m.

Di seguito si riassumono i calcoli per la determinazione della Superficie Agricola Trasformabile:

STC 47.557.858,10 mq

SAU 16.288.914,28 mq

Superficie boscata 27.612.200 mq

SAU/STC 34,25% (1,3%)

$16.288.914,28 + 3,8\% (27.612.200) = 17.338.177,88$

$17.338.177,88 \times 1,3\% = \mathbf{225.396,31 \text{ mq (22,54 Ha) SAT}$

L'articolo 37 delle NTA non riporta le modalità di calcolo per la determinazione della Superficie Agricola Trasformabile e non si trova riscontro della rappresentazione cartografica della Superficie Agricola Utilizzata. Si prescrive di inserire le modalità di calcolo per la determinazione della Superficie Agricola Trasformabile all'interno dell'art. 37, aggiornando inoltre i valori rispetto agli studi agronomici eseguiti. Si prende atto che il PAT del Comune di Gallio non intende aumentare del 10% la quantità di Superficie Agricola Trasformabile.

Elementi produttivi strutturali

Non vengono individuate né le strutture produttive né la presenza di eventuali allevamenti zootecnici intensivi e pertanto non si trova riscontro della relativa classificazione. Si prescrive di effettuare la suddetta classificazione con la formazione del PI come da Atto di indirizzo regionale. Visto la mancanza di tale tema è stata introdotta un'integrazione normativa all'interno dell'articolo 41.

Lo Studio agronomico non specifica la presenza di agriturismi, serre, strutture di vendita prodotti tipici/locali, cantine, tipologia di malghe (pubbliche, private), ecc.

Il territorio non è vulnerabile all'inquinamento da nitrati di origine agricola.

Non si riscontrano riferimenti in merito alla presenza di produzioni tipiche e colture di pregio nel territorio comunale, pur essendo area vocata alle produzioni di: Asiago, Grana Padano, Provolone Valpadana e Sopressa.

Si chiedono infine alcune modifiche alle NT, contenute nel capitolo "Norme Tecniche".

NORME TECNICHE

Relativamente alle Norme Tecniche, sentito il Settore Avvocatura della Provincia, si ritiene di introdurre le seguenti integrazioni/modifiche relative ad adeguamenti normativi per garantire il rispetto della legislazione vigente, correggere errori tecnici o introdurre precisazioni migliorative della disciplina di piano, finalizzate principalmente a:

- coordinare i contenuti interni allo strumento urbanistico, sia dal punto di vista della coerenza interna tra le norme che della coerenza tra norme ed elaborati grafici;
- coordinare i contenuti normativi dello strumento urbanistico con la legislazione vigente;

- evidenziare il contenuto non conformativo del PAT, riconducendo le azioni e gli aspetti di tipo operativo al Piano degli Interventi.

In generale, si rileva che in alcuni punti le Norme Tecniche non assolvono pienamente a quanto previsto dalla LR 11/2004. A titolo esemplificativo, non sono definite le categorie di intervento per gli edifici di cui all'art. 48 ai sensi dell'art. 43 della LR 11/2004, non sono definiti i criteri per lo Sportello Unico Attività Produttive ai sensi dell'atto di indirizzo DGR 832/2010, per cui si chiede di provvedere a tali aspetti in sede di prima variante al PAT.

Si invita il comune a provvedere allo stralcio di tutte le parti che nel testo adottato risultano barrate, in quanto appare evidente che le stesse siano da considerarsi avulse dal contesto normativo.

Considerato che la Relazione di progetto richiama i contenuti delle Norme Tecniche, risulta necessario il parallelo adeguamento/aggiornamento di tale elaborato.

Si riportano dunque di seguito gli estratti delle Norme Tecniche da modificare, con evidenziate in **neretto** le parti da aggiungere e ~~barrate~~ le parti da stralciare.

3. Contenuti, ambito di applicazione, efficacia ed attuazione

... *omissis* ...

g) i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria ed i criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, di cui al **D. P. R. 7 settembre 2010 n. 160** ~~20 ottobre 1998, n. 447~~, in relazione alle specificità territoriali del comune;

... *omissis* ...

4. Beni ~~paesistici~~ **paesaggistici** di cui all'art. 134 del D. Lgs. n. 42/2004. Rif. Legislativo: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 134 e beni di uso civico

4.01 I beni ~~paesistici~~ **paesaggistici** sono quelli sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 134.

La Tavola 1 - "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" del Piano di Assetto del Territorio (PAT), evidenzia, a titolo ricognitivo, le aree sottoposte a vincolo, espresso a seguito di dichiarazione di interesse pubblico, e quelle vincolate per legge ai sensi dell'art. 142.

4.02 I beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti a vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile.

Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PAT hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PAT di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi Articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del PAT che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi Articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela.

... *omissis* ...

4.15 Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni paesaggistiche sono prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti, nelle disposizioni di pianificazione urbanistica ed edilizia e devono essere obbligatoriamente applicate nell'ambito dei procedimenti di approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di rilascio dei titoli

abilitativi e delle Denunce di Inizio Attività (DIA), **della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e della comunicazione di inizio lavori.**

... omissis ...

6. Vincolo sismico. Rif. Legislativo: D. P. R. n. 380/2001 - capo IV; D.C.R. 03.12.2003 n. 67; O.P.C.M. 3274/2003; O.P.C.M. 3519/2006; D.G.R. n. 71/2008 **e successive;**

omissis

8. Ambiti dei parchi o per l'istituzione di parchi e riserve naturali ed architettoniche ed a tutela paesaggistica. Ambiti naturalistici di livello regionale

8.01 Trattasi di aree individuate nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC **approvato con delibera CR 250/1991**) e classificate "Sistema degli ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale".

8.02 Tali ambiti sono tutelati dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC **approvato con delibera CR 250/1991**) del Veneto, agli articoli 19, 27 e 33 delle NTA e dalla L. R. n. 40/1984.

... omissis ...

Direttive

11.02 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) individua i contesti dei centri storici da assoggettare a tutela, valorizzazione e conservazione.

Individua, altresì, i manufatti significativi e gli spazi aperti, attribuendo valori di tutela in funzione degli specifici contesti.

Il PI definisce una disciplina di tutela dei centri storici secondo le direttive del PTCP.

... omissis ...

14.02 Il Piano degli Interventi (PI) aggiorna il censimento degli impianti di depurazione autorizzati che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo, ne recepisce il perimetro e prevede i limiti all'edificazione previsti dal **D.lgs 152/2006** ~~dall'art. 62 del D. Lgt. n. 152/99~~ e punto 1.2 Delib. Comit. Interm. 04 febbraio 1977, ed all.4.

... omissis ...

15. Risorse idropotabili - fasce di rispetto. Rif. Legislativo: D. Lgs n. 152/2006 **art. 94**

15.01 Trattasi delle risorse idropotabili rientranti nella disciplina della Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000, del Decreto Legislativo n. 152/99 **2006** e del Piano Regionale di Tutela delle Acque e relative fasce di rispetto.

... omissis ...

Prescrizioni e vincoli

15.03 Per le risorse idropotabili, si applicano le norme di tutela e salvaguardia previste dall'art. ~~21 del D. Lg. vo n. 152/99~~ **art. 94 del D.lgs 152/2006**, della Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000 e relative norme di recepimento e del Piano Regionale di Tutela delle Acque.

16. Infrastrutture della mobilità - fasce di rispetto. Rif. Legislativo: **Codice della Strada art. 14 – 18 e ss DLGS 285/1992 e Regolamento di esecuzione DPR 495/1992 art. 26.**

16.01 Trattasi di aree costituenti il sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative fasce di protezione e rispetto.

... *omissis* ...

17. Cimiteri e fasce di rispetto. Rif. Legislativo: Art. 338 R.D. n. 1265/1934, art. 57 D. P. R. n. 285/1990 e ~~D. Lgt. L. n. 166/2001~~ **2002**

17.01 Trattasi di aree di sedime di impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e relative fasce di rispetto.

... *omissis* ...

18.08 Fatto salvo quanto sopra determinato, gli impianti relativi a reti e servizi di comunicazione dovranno essere localizzati ~~sele~~ **preferibilmente** su aree e/o edifici di proprietà comunale.

... *omissis* ...

Direttive

19.02 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) promuove la salvaguardia, il recupero e la tutela di queste testimonianze storiche, riconoscendo le forme di coesistenza fra le esigenze della loro tutela/fruizione e quelle proprie dell'attività agricola. **Il PI dà attuazione alle strategie del PAT, anche con riferimento alle direttive dell'art. 52 delle Norme del PTCP.**

20.02 Il Piano degli Interventi (PI), tenuto conto delle previsioni del Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed in relazione alla classificazione sismica del territorio comunale, provvederà a disciplinare la localizzazione e la progettazione degli interventi edificatori sulla base della classificazione della compatibilità geologica ed in conformità alle Norme tecniche emanate con il D. M. 11 marzo 1988 e con il ~~D. M. 14 settembre 2005.~~ **D.M. 14 gennaio 2008.**

... *omissis* ...

21.09 I Piani che andranno a completare lo strumento urbanistico comunale dovranno adeguarsi ai contenuti dell'~~O.G.R.V.~~ **della D.G.R.V.** n. 1322/2006.

21.10 Nel corso delle progettazioni dovrà essere effettuata la valutazione di compatibilità idraulica e quindi il calcolo del volume di invaso necessario da smaltire con appropriate opere di laminazione ai sensi della ~~Θ.G.R.V.~~ **D.G.R.V.** n. 1322/2006. E' preferibile che il volume d'invaso venga ricavato mediante depressione delle aree a verde opportunamente sagomate e adeguatamente individuate nei futuri Piani degli Interventi (PI), che prevedano comunque, prima del recapito del ricettore finale, un pozzetto con bocca tarata. Oppure, qualora gli spazi disponibili in superficie non siano sufficienti, con una progettazione della rete di raccolta delle acque meteoriche che tenga in considerazione, oltre al sovradimensionamento della rete di tubazioni (necessario per recuperare il volume di invaso), anche l'inserimento, in corrispondenza della sezione di valle del bacino drenato dalla rete di fognatura bianca, di un pozzetto il c.l.s. con bocca tarata per la limitazione della portata scaricata nel fosso recettore.

... *omissis* ...

21.15 Si deve garantire le fasce di inedificabilità per il rispetto fluviale, ai sensi dei R.D.Đ. n. 523/1904 e n. 368/1904, oltre che alla più recente L.R. n. 11 del 23/04/2004 **art. 41**

... *omissis* ...

22.02 Il Piano degli Interventi (PI) completa la localizzazione degli ambiti ed elementi previsti dal presente articolo sulla base degli aggiornamenti del Catasto regionale e gradua le misure di valorizzazione e tutela in relazione all'importanza dei siti, sentite le associazioni speleologiche riconosciute dalla Regione Veneto, **anche secondo quanto stabilito dall'art. 14 delle Norme del PTCP.**

... *omissis* ...

23.01 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) recepisce le icone di paesaggio: Xebbo, Spill, Stoner individuate dal Piano di area ~~e ne estende gli ambiti ai territori circostanti, pure meritevoli di tutela e valorizzazione.~~

... *omissis* ...

28. Prevenzione dell'inquinamento luminoso. Rif. Legislativo: ~~L. R. n. 22/1997~~ **L.R. 7 agosto 2009 n. 17**

... *omissis* ...

28.04 Il Piano degli Interventi (PI) provvederà a definirne ulteriori norme di contenimento delle differenti forme di inquinamento luminoso, **e detta le norme di adeguamento al Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL).**

... *omissis* ...

29. Aree boscate o destinate al rimboschimento. Aree a bassa trasformabilità di natura

ambientale. Rif. Legislativo: Art. 44, comma 10, L. R. n. 11/2004 - L. R. n. 20/2002 - L. R. n. 52/1978, **DLGS 227/2001**.

... *omissis* ...

29.02 Il Piano degli Interventi (PI) individua, tutela e valorizza le zone boscate ed i grandi alberi, in conformità con gli indirizzi **della Regione** dell'~~Azienda Regionale delle Foreste~~ e con la schedatura effettuata dalla Provincia di Vicenza; integrando, in tal modo, le previsioni del Piano di Assetto del Territorio (PAT).

... *omissis* ...

29.06 Qualora in sede di Piano degli Interventi (PI), si delinei la necessità di trasformazione o la riduzione di superfici classificate a bosco ai sensi **del D.Lgs 227/2001 e dell'art. 14** della LR 19.09.1978 n. 52, la trasformabilità di tali superfici è soggetta ai limiti previsti dall'art. 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 227 e dall'art. 15 della LR n. 52/1978 e s. m. e i..

... *omissis* ...

31. Ecosistemi dei pascoli prealpini e delle pozze d'alpeggio, **della pecceta e della faggeta con eccezionalità flogistiche e faunistiche e prati stabili**.

31.01 Queste zone coprono una grande parte del territorio comunale. Si trovano sia a Nord che a Sud della fascia centrale maggiormente antropizzata e polarizzata dal Capoluogo e dalle contrade.

Direttive

31.02 **L'ecosistema dei pascoli prealpini e delle pozze d'alpeggio** Rappresenta una valenza ambientale di grande rilievo, così come costituisce un'opportunità economica legata all'allevamento degli animali ed alla lavorazione del latte.

31.03 Per queste motivazioni, il Piano di Assetto del Territorio (PAT) individua in queste zone ogni forma di tutela e di valorizzazione, compresa la possibilità per le malghe pubbliche esistenti di ristrutturarsi ed ampliarsi in funzione delle esigenze dell'alpeggio e della produzione casearia, ma anche della ricettività agrituristica, **fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Usi Civici**.

31.04 Il PI, al fine della tutela e valorizzazione dei prati stabili, prevede un censimento puntuale degli stessi sulla base degli studi agronomici del PAT, eventualmente aggiornando e ridefinendo le aree che possono subire delle variazioni dopo l'adozione del PAT;

31.05 Il PI, di seguito alla procedura di aggiornamento dei limiti di tali aree,

studierà apposite misure per limitare la perdita di superficie prativa dovuta allo sviluppo urbanistico ed all'avanzamento delle aree boschive, migliorando a tal fine la gestione attiva a scopo zootecnico e mantenendone il valore naturalistico ai sensi dell'art.55 comma 2 lettera f del PTCP.

Prescrizioni e vincoli

~~31.06~~~~31.04~~ Al Piano degli Interventi (PI) il compito di dettagliare, nello specifico, le norme per gli interventi di valorizzazione della risorsa ambientale ed economica di cui si tratta, così come per le nuove opportunità che si vanno aprendo sotto il profilo dell'escursionismo (podistico e ciclabile), della ricettività agrituristica e della manutenzione ambientale, storica e paesaggistica.

... *omissis* ...

33.03 In questi due casi di non applicazione della perequazione urbanistica, gli interventi sono subordinati alla stipula di un'apposita convenzione con il Comune, la quale, oltre a definire le modalità ed i tempi di attuazione degli interventi stessi, dovrà prevedere la contestuale istituzione di un vincolo di vent'anni, ~~da trasciversi nei registri immobiliari~~, per la non variazione della destinazione d'uso residenziale di prima casa **per un congruo periodo di tempo** ~~e per la non alienazione e la non locazione a soggetti che risultino titolari di un'abitazione in proprietà.~~

33.04 La perequazione non viene applicata nemmeno agli interventi edificatori riguardanti i fabbricati artigianali, per alberghi e a destinazione d'uso commerciale. Anche in questi casi, gli interventi sono subordinati alla stipula di apposita convenzione con il Comune, la quale, oltre a definire le modalità ed i tempi di attuazione degli interventi, dovrà prevedere la contestuale **sottoscrizione** ~~istituzione~~ di un vincolo di vent'anni, ~~da trascrivere nei registri immobiliari~~, per la non variazione della destinazione d'uso ~~e per la non alienazione e la non locazione con cambio della destinazione d'uso.~~

... *omissis* ...

35.03 Il Piano degli Interventi (PI) può individuarne di ulteriori sui quali rendere applicabile il credito edilizio, **per interventi di rilevanza non strategica**, nell'ambito delle seguenti categorie:

... *omissis* ...

36. Ambiti Territoriali Omogenei (ATO). Rif. Legislativo: Art. 13 **lett. k)** L. R. n. 11/2004

... *omissis* ...

37. Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola. Rif. Legislativo: Art., L. R. n. 11/2004 **art. 13 lett.f)**.

... omissis ...

38.10 In assenza dei presupposti sopra esposti, le opere sono subordinate all'approvazione del Piano degli Interventi (PI) e del rispettivo Piano Urbanistico Attuativo (PUA) **ove previsto**.

39.0 Criteri ed indirizzi per la trasformazione urbanistica dell'esistente, condizioni preferenziali di sviluppo insediativo ed infrastrutturale e per l'edilizia ecosostenibile. Rif. Legislativo: L. R. n. 11/2004; **LR 20/2013**

... omissis ...

39.06. Atteso il livello di riferimento del Radon esposto nel Rapporto Ambientale (RA), dovrà essere osservato il principio della precauzione per ciò che concerne gli insediamenti residenziali, ai sensi della **normativa regionale** ~~D.G.R. n. 79/2002~~.

39.07 Le linee preferenziali di sviluppo insediativo non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

40. Ambiti di urbanizzazione consolidata. Rif. Legislativo: L. R. n. 11/2004 **art. 13 comma 1 lett. o).**

... omissis ...

41. Limiti fisici alla nuova edificazione. Rif. Legislativo: L. R. n. 11/2004, **art. 43**

... omissis ...

Prescrizioni e vincoli

41.04 All'esterno del limite fisico alla nuova edificazione sono ammesse trasformazioni territoriali nei limiti previsti dal titolo V° "Tutela ed edificabilità del territorio agricolo" della L. R. n. 11/2004 **e sue modifiche e integrazioni** e dalle ~~presenti~~ norme per le zone agricole di **questo P.R.C.**

41.05 La realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, ivi comprese le aree di espansione edilizia, sono subordinate alle fasce di rispetto degli allevamenti esistenti verificate sulla base di quanto stabilito dagli Atti di indirizzo di cui all'art. 50 lett. d) della L.R. 11/2004 e s.m.i. prendendo in considerazione anche le fasce di rispetto generate da allevamenti zootecnici intensivi di comuni contermini.

41.06 L'efficacia di nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche ricadenti

parzialmente o totalmente nelle fasce di rispetto degli allevamenti esistenti, è subordinata al trasferimento, dismissione o alla variazione in riduzione della classe dimensionale degli stessi, attraverso il ricorso agli strumenti di perequazione urbanistica, del credito edilizio e degli accordi pubblico-privato e secondo la normativa vigente in materia.

42. Parametri e strumenti diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale. Rif. Legislativo: L. R. n. 11/2004, **art. 13**

... omissis ...

43.02 Per queste zone il Piano di Assetto del Territorio (PAT) determina l'obbligatorietà della riqualificazione, anche mediante progetti di riconversione, prevedendo la restituzione delle aree medesime alle loro originarie destinazioni d'uso **precedenti alla realizzazione delle opere ora in degrado.**

... omissis ...

44. Servizi ed attrezzature di interesse comune (**art. 13 comma 1 lett. I) e art. 31 l.r.11/2004**)

44.01 Rappresentano le zone del territorio comunale da destinare ad attrezzature e servizi pubblici. In taluni casi, il Piano di Assetto del Territorio (PAT) ne registra la sussistenza territoriale; in altri, **indica gli ambiti per l'individuazione delle attrezzature di maggiore rilevanza di progetto** ~~le individua ex-novo~~ per dotare la Comunità dei servizi e delle attrezzature di cui necessita, oltre che per soddisfare il dettato della L. R. n. 11/2004 in termini di standard urbanistici.

Direttive

44.02 **Il PI definisce e localizza le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico.**

Il Piano degli Interventi (PI) recepisce le determinazioni del Piano di Assetto del Territorio (PAT), le precisa ad una scala di maggior dettaglio e definisce le modalità per la realizzazione delle previsioni.

... omissis ...

44.03 Il Piano degli Interventi (PI) attua le determinazioni del Piano di Assetto del Territorio (PAT) utilizzando gli strumenti della compensazione e del credito edilizio.

In particolare, determina i benefici da riconoscere ai titolari delle proprietà interessate in modo da pervenire all'acquisizione delle stesse, determinando le opportune forme della compensazione perequativa (**art. 34 e 37 l.r.11/2004**).

... *omissis* ...

45.01 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) definisce territorialmente gli ambiti del comprensorio sciistico comunale.

Definisce le principali attrezzature funzionali e quantifica le possibili realizzazioni volumetriche in termini edilizi.

Le volumetrie ammissibili sono compendiate nella tavola del dimensionamento del Piano di Assetto del Territorio (PAT), che individua, caso per caso, le rispettive potenzialità edificatorie.

Dovrà essere osservato puntualmente il contenuto della Legge regionale ~~n. 18/1990~~ "Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato". **n. 21/2008 "disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve"**

... *omissis* ...

49. Strutture di proprietà comunale. Malghe

49.01 Costituiscono una parte importante del demanio comunale e sono utilizzate per le finalità funzionali all'alpeggio, alla produzione agricola ed a forme compatibili di ospitalità di tipo agrituristico.

49.02 Al contempo, costituiscono beni immobiliari pubblici **appartenenti al compendio dei beni sottoposti al regime degli usi civici** bisognosi di manutenzione ordinaria e straordinaria e, in taluni casi, di ampliamento dei volumi esistenti, **e quindi sottoposti alla normativa vigente in materia di Usi Civici.**

Direttive

49.03 Trattandosi di proprietà **pubbliche comunali**, il Piano di Assetto del Territorio (PAT) ne prevede la conservazione e l'ampliamento, in modo da renderle adatte alle funzioni che le caratterizzano sotto il profilo ambientale, produttivo e ricettivo.

49.04 Il Piano degli Interventi (PI) disciplina, ad una scala di maggior dettaglio, gli interventi edilizi riguardanti le proprietà ~~comunal~~ **pubbliche** di cui al presente articolo, nel rispetto delle ulteriori quantità edificatorie previste dalla Tavola del dimensionamento del Piano di Assetto del Territorio (PAT).

... *omissis* ...

50. Zona agricola di ammortizzazione e transizione. Rif. Legislativo: L. R. n. 11/2004, **art.**

13 comma 1 lett. h) e art. 43 .

... *omissis* ...

Direttive

50.02 Il Piano degli Interventi (PI) precisa le **norme direttive** previste per le zone agricole di ammortizzazione e transizione.

Prescrizioni e vincoli

50.03 **Fino alla approvazione del PI**, Per gli edifici che ricadono in questa zona sono ammessi, ai sensi di legge, la manutenzione, la ristrutturazione edilizia ed il recupero delle volumetrie esistenti.

51. Rete ecologica locale. Rif. Legislativo: L. R. n. 11/2004 **art.13 comma 1 lett.g).**

... *omissis* ...

Direttive

51.04 Il Piano degli Interventi (PI), sulla base delle previsioni del Piano di Assetto del Territorio (PAT) **e delle direttive del PTCP**, provvede ad identificare e regolamentare: i nodi, che rappresentano tipi di habitat principali e che ne assicurano la conservazione; i corridoi, che permettono alle specie di disperdersi e di migrare tra differenti nodi; le zone tampone, che proteggono la rete da influenze negative; **le buffer zones/zone di ammortizzazione o transizione e le restoration area/aree di rinaturalizzazione derivanti dal piano provinciale, nonché i corridoi ecologici regionali.**

... *omissis* ...

53. Infrastrutture della mobilità: percorsi storico-naturalistici, ciclo pedonali e per mountain bike. Rif. Legislativo: L. R. n. 11/2004 **art. 13 comma 1 lett. j).**

... *omissis* ...

53.03 I tracciati indicati **nella tav. 4** ~~nelle tavole~~ del Piano di Assetto del Territorio (PAT) **hanno valore strategico.** ~~, determinano un vincolo di salvaguardia dall'edificazione, al di fuori delle zone urbane, per una fascia con profondità minima di ml. 10,00 per lato, pur se demandata al Piano degli Interventi (PI) l'indicazione di dettaglio.~~ **Modifiche alla rete di collegamento intercomunale, da concordarsi con gli enti proprietari o gestori, potranno essere indicate dal P.I. senza necessità di variare il P.A.T.**

L'attuazione delle previsioni vigenti e la previsione di nuove opere viarie locali o di percorsi ciclopedonali, non costituiscono varianti al P.A.T.

... *omissis* ...

57.02 Il Piano degli Interventi (PI) individua:

... *omissis* ...

f) la classificazione delle aree rurali ai sensi dell'art. 22 delle Norme del PTCP, anche sulla base degli studi agronomici del PAT, disciplinandole in coerenza agli indirizzi della pianificazione provinciale e regionale.

... omissis ...

59. Criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive. Rif. Legislativo: Art.13, comma 1, lett. n), L. R. n. 11/2004, **DPR 160/2010, L.R.55/2012**

59.01 Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) assume quali criteri generali di riferimento per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive ~~il per le Varianti di cui al D. P. R. n. 447/98~~ **DPR 160/2010**, quelli contenuti **nelle circolari regionali di indirizzo**, nella Circolare Regionale n. 16 del 30 luglio 2001: "Sportello Unico per le attività produttive (artt. 2 e 5 del D. P. R. n. 447/1998). Indirizzi in materia urbanistica." in quanto applicabili per effetto delle disposizioni introdotte dalla L. R. n. 11/2004 e dalla Direttiva comunitaria 2001/42/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) **e la L.R.55/2012**

59.02 **Per procedure di SUAP** ~~le Varianti che comportino modificazioni al Piano di Assetto del Territorio (PAT), si coordinano le procedure previste dagli articoli 2 e 5 del D. P. R. n. 447/1998,~~ **dall'art. 7 e 8 del DPR 160/2010, della L.R.55/2012** ~~con quelle di variazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) mediante procedura concertata, secondo il combinato disposto dell'art. 14, comma 10 e dell'art. 15 della L. R. n. 11/2004.~~

Resta, in ogni caso, la necessità di integrare la documentazione progettuale ed il procedimento, **ove previsto dalla legge**, con gli obblighi conseguenti alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante proposta e di verifica della sostenibilità ambientale di cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE e relativa normativa di recepimento.

59.03 ~~Per i progetti che comportino modificazioni al Piano degli Interventi (PI), previo diniego, allorché la richiesta sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza sul lavoro, ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il Responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una Conferenza dei servizi, disciplinata dall'articolo 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per le decisioni del caso, dandone contestualmente pubblico avviso preventivo almeno 30 giorni prima della data di convocazione.~~

59.04 ~~Alla Conferenza dei servizi può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto~~

~~dell'impianto industriale, previa motivata richiesta scritta da presentare al Protocollo comunale entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.~~

~~59.05 Qualora l'esito della Conferenza di servizi sia favorevole alla variazione del Piano degli Interventi (PI), la determinazione costituisce adozione di Variante al Piano degli Interventi (PI), alla quale si applica la procedura di cui all'art. 20, comma 3 della L. R. n. 11/2004.~~

~~59.06 Sulla Variante, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo, si pronuncia definitivamente, entro sessanta giorni, il Consiglio Comunale.~~

... omissis ...

62.02 Ai sensi del comma 5 **bis**, art. 48 della L. R. n. 11/2004, a seguito ~~dell'entrata in vigore del Piano di Assetto del Territorio (PAT), il Piano Regolatore Generale (PRG) vigente acquista il valore e l'efficacia di Piano degli Interventi (PI), per le parti compatibili con il Piano di Assetto del Territorio (PAT) medesimo.~~ **dell'approvazione del piano di assetto del territorio (PAT), il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il piano degli interventi.**

... omissis ...

62.08 I perimetri delineati dal Piano di Assetto del Territorio (PAT) - limitatamente alle singole "aree di urbanizzazione consolidata" ~~e alle singole aree destinate a "servizi e attrezzature di interesse comune"~~ - possono essere variati in sede di Piano degli Interventi (PI) con le seguenti limitazioni e condizioni:

1. nei limiti di variazione della superficie territoriale del 10% di quella originaria indicata nella Tavola n. 4.3. del Piano di Assetto del Territorio (PAT);
2. ~~sono escluse dalle~~ **per le** modifiche dei perimetri delineati dal Piano di Assetto del Territorio (PAT) **all'interno delle** le aree classificate come "invarianti" nella Tavola n. 2 del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e **delle** le aree classificate in "valori e tutele" come da legenda della Tavola n. 4.3 del Piano di Assetto del Territorio (PAT), **il PI valuta il corretto inserimento degli interventi prevedendo eventuali misure di mitigazione e compensazione.**

OSSERVAZIONI

A seguito della pubblicazione del PAT di Gallio sono pervenute al Comune 10 osservazioni, come risulta dalla documentazione trasmessa dal Comune con nota prot. 3501 del 15/07/2013 (prot. Provincia n. 52831 del 18/07/2013).

Come stabilito all'art. 14, comma 3, della L.R. 11/2004, il Consiglio Comunale di Gallio con deliberazione n. 24 del 14/06/2013 ha formulato le controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

Rispetto alle controdeduzioni formulate dal Consiglio Comunale, si ritiene di apportare alcune precisazioni, approfondimenti e modifiche, anche a seguito di un confronto con il Settore Avvocatura della Provincia, riportate nel dettaglio nella tabella che segue:

N.	Data deposito Prot. n. ditta	note	Parere Comune	Parere tecnico Provincia
1	02/05/2013 2136 BOSCARATO ANTONIO e BOSCARATO LUCIANO	localizzazione catastale: foglio n. 4, m. n. 661 (ex 448); località Sisemol; stralcio indicazione puntuale e modifica della zonizzazione; (vedi tavola allegata con la localizzazione sulla tav. 4.3 del	Compatibilmente alle scelte che hanno guidato la stesura del presente Piano di Assetto del Territorio particolarmente volta alla tutela ed al recupero del territorio e del paesaggio, espresse nei documenti ad esso afferenti, si suggerisce il non accoglimento della presente osservazione e si propone la conferma della previsione del PAT.	Si concorda con il Comune. L'osservazione non fornisce alcun elemento sostanziale per modificare la scelta del PAT di individuare il manufatto quale elemento di degrado. L'osservazione stessa evidenzia che il manufatto è stato oggetto di diniego di condono edilizio. Risulta errata altresì l'affermazione che il mappale 447 sia ricompreso in ambito di urbanizzazione consolidata. Pertanto l'osservazione è NON ACCOLTA
2	21/05/2013 2531 SOCIETA' PRUNLE S.R.L. e BASSO CATERINA	localizzazione catastale - foglio n. 2 m. n. 917-801; modifica della zonizzazione; (vedi tavola allegata con la localizzazione sulla tav. 4.3 del	Come già espresso in sede di Conferenze di Servizi il 22.12.2008 la modifica della zonizzazione dell'area (vedi osservazione n. 104) così come prospettata dall'osservazione concerne previsioni da valutare al momento della stesura del Piano degli Interventi, comunque nel rispetto della normativa di flessibilità prevista dallo stesso strumento. Si propone pertanto al conferma della previsione del P.A.T. adottato.	Si concorda con il Comune, demandando al PI la verifica dell'ammissibilità della richiesta nell'ambito della flessibilità definita dal PAT. In merito alla richiesta di modifica dell'art. 62 si veda la modifica apportata dal presente parere all'art. 62.08. Non si accoglie la proposta di modifica della limitazione dell'attribuzione del carico aggiuntivo del 10% per l'ATO 1 in quanto l'osservazione non presenta motivazioni tali da rivedere la scelta del PAT. Pertanto l'osservazione è PARZIALMENTE ACCOLTA
3	24/05/2013 2603 CREPALDI DANTE	localizzazione catastale - foglio n. 4 m. n. 447; località Sisemol; modifica della zonizzazione; (vedi tavola allegata con la	Come indicato anche per la precedente osservazione 1, i manufatti incongrui non sono compatibili con l'impostazione del presente PAT; inoltre, la	Si concorda, ribadendo che il PAT non è uno strumento conformativo della destinazione d'uso dei suoli. Pertanto l'osservazione è

N.	Data deposito Prot. n. ditta	note	Parere Comune	Parere tecnico Provincia
		localizzazione sulla tav. 4.3 del P.A.T.).	modifica della zonizzazione dell'area , così come prospettata dall'osservazione, concerne previsioni da valutare al momento della stesura del Piano degli Interventi, comunque nel rispetto della normativa di flessibilità prevista dallo stesso strumento. Si propone la conferma della previsione del P.A.T..	NON ACCOLTA
4	30/05/2013 2741 PERTILE ANTONIETTA	localizzazione catastale - foglio n. 2 m. n. 365; via Sacello; modifica della zonizzazione; (vedi tavola allegata con la localizzazione sulla tav. 4.3 del	La modifica della zonizzazione dell'area, così come prospettata dall'osservazione, concerne previsioni da valutare al momento della stesura del Piano degli Interventi, comunque nel rispetto della normativa di flessibilità prevista dallo stesso strumento. Si propone la conferma della previsione del P.A.T..	Si concorda con il Comune, demandando al PI la verifica dell'ammissibilità della richiesta nell'ambito della flessibilità definita dal PAT. Al proposito si veda la modifica apportata dal presente parere all'art. 62.08. Pertanto l'osservazione è NON ACCOLTA
5	30/05/2013 2742 FINCO ALFREDA	localizzazione catastale - foglio n. 2 m. n. 465; località Spill; modifica della zonizzazione; (vedi tavola allegata con la localizzazione sulla tav. 4.3 del	Con riferimento alle scelte che hanno guidato la stesura del presente Piano di Assetto del Territorio particolarmente volta alla tutela del territorio e del paesaggio, espresse nei documenti ad esso afferenti, considerando che il carico aggiuntivo, "turistico", previsto dal dimensionamento per tale A.T.O. è finalizzato ad altre attività, data la presenza di invarianti di natura paesaggistica, si suggerisce il non accoglimento della presente osservazione e si propone la conferma della previsione del P.A.T..	Pur considerato che la proposta non è del tutto avulsa dalle strategie previste dal PAT per l'ATO 8, l'introduzione di specifiche modifiche progettuali non previste dal PAT, anche in termini di dimensionamento, non è compatibile con il presente grado di pianificazione, ovvero nella fase di controdeduzione alle osservazioni. Lo sviluppo prospettato dall'osservazione potrà essere valutato in sede di successiva variante al PAT. Pertanto l'osservazione è NON ACCOLTA
6	27105/2013 2657 GLODER FABIO e SCHIVO ARONE	Modifica di alcuni vincoli paesaggistici; (vedi tavola allegata con la localizzazione sulla tav. 4.3 del	NON PERTINENTE - il P.A.T. è solo ricognitivo dei vincoli paesaggistici "di legge".	Si concorda con il Comune Pertanto l'osservazione è NON ACCOLTA

N.	Data deposito Prot. n. ditta	note	Parere Comune	Parere tecnico Provincia
7	27/05/2013 2658 GLODER FABIO e SCHIVO ARONE	Stralcio aree "agricole di ammortizzazione e transizione", modifica articolo 62 della norme tecniche del P.A.T., in alternativa diverso inquadramento normativo delle zone "agricole di ammortizzazione e transizione". Modifica dell'art. 39,02 e dell'art. 40.04 per quanto riguarda tipologie dei fabbricati.	La richiesta di stralcio delle zone "agricole di ammortizzazione e transizione" e la modifica della normativa contrasta con gli indirizzi strategici particolarmente volti alla limitazione delle espansioni, alla tutela ed al recupero del territorio e del paesaggio, espresse nei documenti del PAT; si propone la conferma della attuali impostazioni di piano, pertanto di esprimere il parere contrario in via generale alle proposte formulate. Altresì, al fine di rendere maggiormente elastica l'applicazione della norma relativa alle tipologie si propone di integrare i citati art. 39, punto 39.02, ed art. 40' punto 40.04, delle norme tecniche nel seguente modo. Art. 39, punto 39.02:(omissis):..a) in via generale tipologie edilizie monofamiliare, bifamiliari o trifamiliari; il P.I. può prevedere anche tipologie plurifamiliari con una limitazione della cubatura complessiva del fabbricato; Art. 40:" (omissis) 40.04 All'interno .. (omissis) ...sono ammesse unicamente in via generale tipologie edilizie monofamiliare, bifamiliari o trifamiliari; il P.I. può prevedere anche tipologie plurifamiliari con una limitazione della cubatura complessiva del fabbricato; .. (omissis)"	In merito alla richiesta di modifica dell'art. 62 si veda la modifica apportata dal presente parere all'art. 62.08. Non si accoglie la proposta di modifica della limitazione dell'attribuzione del carico aggiuntivo del 10% per l'ATO 1 in quanto l'osservazione non presenta motivazioni tali da rivedere la scelta del PAT. Non si accoglie la richiesta di stralcio dell'inammissibilità di variazione del carico insediativo complessivamente previsto per l'intero territorio comunale in quanto su tale previsione si fonda la coerenza progettuale del PAT. Si concorda con il Comune per la modifica agli artt. 39.02 e 40.04. Pertanto l'osservazione è PARZIALMENTE ACCOLTA
8	31/05/2013 2759 MOCELLIN LIDIA	localizzazione catastale - foglio n. 33 m. n. 389 e 386, località Spili; modifica zonizzazione;	Si tratta di un'area di espansione del PRG vigente ed inserita in un compendio di tipo	Si concorda con il Comune, precisando che la definizione delle modalità attuative competono al PI.

N.	Data deposito Prot. n. ditta	note	Parere Comune	Parere tecnico Provincia
		(vedi tavola allegata con la localizzazione sulla tav. 4.3 del	espansivo, quale linea preferenziale per lo sviluppo insediativo ed infrastrutturale e per l'edilizia ecosostenibile, con la necessità di progettare l'intero ambito e di dotarlo delle infrastrutture primarie. Si propone la conferma della previsione del P.A.T..	Pertanto l'osservazione è NON ACCOLTA
9	03/06/2013 2794 MARCHESI ROBERTO	1. localizzazione catastale - foglio n. 4, m.n. 16 etc., via Ech; modifica zonizzazione; 2. localizzazione catastale - foglio n. 31, m.n. 31-153, località Gastagh; modifica zonizzazione; 3. localizzazione catastale - foglio n. 4, m.n. 347 etc., località Sisemol; modifica zonizzazione; 4. localizzazione catastale - foglio n. 32, m.n. 609 e 642, località Pakstall; modifica destinazione d'uso degli immobili; (vedi tavola allegata con la localizzazione sulla tav. 4.3 del P.A.T.).	Si tratta di una proposta di riclassificazione di aree ed immobili non compatibile con gli indirizzi strategici particolarmente volti alla limitazione delle espansioni, alla tutela ed al recupero del territorio e del paesaggio, espresse nei documenti del PAT. Si richiamano inoltre le motivazioni già espresse in sede di Conferenze di Servizi il 22.12.2008 in merito ad un'osservazione analoga (vedi osservazione n. 11). Si propone la conferma della previsione del P.A.T..	1. Ribadito che il PAT non è conformativo della destinazione d'uso dei suoli, si demanda al PI la verifica dell'ammissibilità della richiesta nell'ambito della flessibilità definita dal PAT. Al proposito si veda la modifica apportata dal presente parere all'art. 62.08. 2. Trattandosi di ambito non adiacente ad aree urbanizzate si ritiene di non accogliere l'osservazione. 3. Ribadito che il PAT non è conformativo della destinazione d'uso dei suoli, si demanda al PI la verifica dell'ammissibilità della richiesta nell'ambito della flessibilità definita dal PAT, che non dovrà in ogni caso comportare l'individuazione di nuove aree di espansione ma di eventuali rimarginature del tessuto esistente. 4. La definizione delle destinazioni d'uso degli edifici è aspetto operativo che verrà stabilito dal PI. Pertanto l'osservazione è NON ACCOLTA
10	03/06/2013 2802 ROSSETTO MARIA ANTONIETTA	localizzazione catastale - foglio n. 5 m. n. 574 (ex 178): stralcio limitazioni in tema di edificabilità agricola previste dal P.A.T. ;(vedi tavola allegata con la localizzazione	La richiesta di stralcio della previsione del PAT non è coerente con gli indirizzi strategici particolarmente volti alla limitazione delle espansioni, alla tutela ed al recupero del territorio e del paesaggio, espresse	Si concorda con il Comune

N.	Data deposito Prot. n. ditta	note	Parere Comune	Parere tecnico Provincia
		sulla tav. 4.3 del P.A.T.).	nei documenti ad esso afferenti. Trattandosi di intervento in zona agricola sarà comunque compito del P.I. sviluppare le eventuali valutazioni in merito alla specifica richiesta. Si propone la conferma della previsione del P.A.T..	

È pervenuta alla Provincia una nota prot. n. 3496 del 12/07/2013 da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Gallio ad oggetto "osservazioni al Piano di Assetto del Territorio adottato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 08.03.2013".

Considerato che l'osservazione è pervenuta successivamente alla data della delibera di Consiglio Comunale di controdeduzioni alle osservazioni e risulta avulsa dal procedimento, si rinvia in ogni caso alle considerazioni contenute al punto 5 del presente parere alla voce "Piano d'Area dell'Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi e delle Colline pedemontane vicentine".

CONCLUSIONI

Visti gli atti riportati in premessa;

Visti gli elaborati adottati come elencati in premessa;

Considerate le risultanze istruttorie sin qui riportate;

Vista la LR 11/04 smi;

Visto il PTCP approvato con DGR n. 708 del 02.05.2012;

Vista

- la compatibilità del piano con il PTRC e con il PTCP, con le precisazioni contenute nel presente parere;
- la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato, con le precisazioni contenute nel presente parere;
- la tutela delle invariabili di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica;

Visti gli indirizzi delle amministrazioni Provinciale e Regionale che nei propri strumenti di Pianificazione Territoriale hanno posto come obiettivo fondamentale la riduzione del consumo di suolo e viste le qualità ambientali e paesaggistiche del Comune di Gallio, si raccomanda, nelle successive fasi attuative, di considerare l'opportunità di riqualificare e caratterizzare porzioni di territorio già occupate a scapito di eventuali nuove espansioni urbane, produttive o turistico-ricettive.

Ritenuto che sono da recepire integralmente le indicazioni contenute nei pareri:

- parere n. 100 del 17/09/2013 della Commissione Regionale V.A.S.;

- eventuali modifiche agli elaborati richieste all'interno del Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo.

Tutto ciò premesso e considerato, richiamate integralmente tutte le considerazioni esposte nel presente documento, si esprime

PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Gallio ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11/2004, con le modifiche prescritte nel presente documento e negli allegati pareri, con le seguenti prescrizioni:

- in tutti gli elaborati va modificato il frontespizio stralciando i riferimenti all'adozione 2007 e alla procedura art. 15 con la Regione Veneto.
- ai sensi dell'art. 14 comma 6 della LR 11/2004, al fine di garantire "la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato", il tematismo "Icane di paesaggio" presente in tav. 2 va ricondotto a quanto contenuto nel Quadro Conoscitivo del PAT, ovvero alla perimetrazione di cui al Piano di Area dell'Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi e delle Colline pedemontane vicentine, adottato dalla GRV n.792 del 09/04/2002.

Vanno di conseguenza revisionati l'art. 23 delle NT (vedi capitolo "Norme Tecniche" del presente parere) e le perimetrazioni della tav. 2, riconducendole a quelle del Piano di Area.

- rilevato che nella tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - non è stata riportata la grafia relativa al tematismo ZPS per il sito IT3220036, ma è stato rappresentato solo quale SIC, l'elaborato deve essere aggiornato riportando anche la grafia relativa al tematismo ZPS.
- vanno aggiornati in tutti gli elaborati del PAT i riferimenti al sito SIC IT3220007 "Fiume Brenta dal confine trentino a Cismon del Grappa", in quanto risulta riportata la superata denominazione "Canale del Brenta: Valgadena, Calà del Sasso".
- riportare i tematismi "restoration area/area di rinaturalizzazione" e "corridoi ecologici regionali" nella tav. 1 del PAT quali elementi della pianificazione superiore.
- nella tav. 4 vanno individuate con grafia areale le sole aree a servizi "F" già in proprietà o in uso del Comune. Eventuali previsioni di nuove aree o ampliamenti delle esistenti, andranno individuate con puntuale simbologia secondo quanto prevedono gli atti di indirizzo regionali, DGR n. 3178/2004 e s.m.i., senza alcun perimetro.
- modificare le Norme Tecniche come da presente parere, capitolo "Norme Tecniche" e come da istruttoria geologico-tecnica allegata.
- aggiornare la Relazione di Progetto laddove richiama i contenuti delle Norme Tecniche, secondo le modifiche apportate alle Norme Tecniche a seguito dei pareri acquisiti.
- inserire le modalità di calcolo per la determinazione della Superficie Agricola Trasformabile all'interno dell'art. 37, aggiornando inoltre i valori rispetto agli studi agronomici eseguiti.

- Modificare gli elaborati come da istruttoria geologico-tecnica allegata e relativo supplemento istruttorio in relazione all'adeguamento al PAI e al parere dell'Ufficio Protezione Civile.



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO ED AL TERRITORIO

SETTORE URBANISTICA

Contrà San Marco 30, 36100 VICENZA - Tel. 0444/908467 - Partita I.V.A.: 00496080243 - Codice Fiscale: 00496080243
PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Vicenza, 26/05/2014

Oggetto: Istruttoria geologico-tecnica per le procedure di approvazione del Piano di Assetto del Territorio PAT del Comune di Gallio ai sensi del comma 6 art. 14 della LR11/2004.


DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI

- 1 La relazione geologica e le tavole litologica, geomorfologica ed idrogeologica che costituiscono parte integrante del Quadro Conoscitivo del PAT del Comune di Gallio
- 2 Le Norme Tecniche e le tavole dei vincoli, delle invariati, delle fragilità e della trasformabilità del suddetto PAT.

ISTRUTTORIA

3 Pericolosità da valanghe – Coerenza tra quadro conoscitivo e progetto del PAT - Adeguamento al PAI


Il confronto tra la carta geomorfologica (quadro conoscitivo) e la carta delle fragilità (progetto) pone in rilievo il problema della coerenza tra quadro conoscitivo e progetto, in relazione alla tematica della pericolosità da valanghe. Infatti la carta delle fragilità comprende 9 aree perimetrate come “area soggetta a valanga”. Di fenomeni valanghivi non si ha, tuttavia traccia, nella carta geomorfologica. Si ricorda che, per tale elaborato, le grafie regionali prevedono la possibilità di indicare i fenomeni valanghivi con i simboli codificati M-GLA-10 ed M-GLA-16 (canalone e cono di valanga). Allo scopo di ottenere la necessaria coerenza tra quadro conoscitivo e progetto, considerato che le 9 aree di cui sopra sono presenti anche nella relativa tavola del Piano di Assetto Idrogeologico PAI, appare necessario modificare la carta geomorfologica, inserendo opportunamente almeno uno dei simboli sopra riportati. Si ritiene inoltre necessario integrare sia la tavola del quadro conoscitivo (geomorfologica) che quella di progetto (fragilità) con tutte le aree/linee corrispondenti agli ambiti pericolosi individuati dal PAI, ambiti che, nel territorio di Gallio, sono in numero



notevolmente maggiore dei 9 individuati dal PAT, come dimostrato nella figura sotto riportata.

Dato atto che la carta dei vincoli (Tavola 1 del PAT) riporta correttamente tutta la perimetrazione delle aree pericolose per valanga del PAI, si ritiene, viste le peculiarità del vincolo* e considerato che tale vincolo costituisce un fattore condizionante ai fini urbanistici, si ritiene che l'aggiornamento della carta delle fragilità, come sopra indicato, comporti la classificazione delle “area soggetta a valanga” come “non idonee” individuandone il grado di pericolosità (P2-moderata e P3-elevata).

Nella figura che segue, si riportano, a titolo esemplificativo, gli estratti della carta delle fragilità sovrapposti alla carta della pericolosità da valanga riguardanti porzioni di aree idonee che verranno riclassificati come non idonee.



Le norme attuative del PAT dovranno, per quanto concerne la compatibilità geologica, essere armonizzate con l'analoga normativa del PAI consentendo la realizzazione delle opere da quest'ultima consentite.

Si precisa che le modifiche alla carta della fragilità di cui sopra non porteranno ad uno stravolgimento delle previsioni del PAT in quanto:

- le aree individuate dal PAI sono comunque soggette al vincolo e, in gran parte, già classificate “non idonee”;
- Le “linee di sviluppo insediativo” interessano aree che sono e restano classificate come “idonee” od “idonee a condizione”.

Tali modifiche si rendono necessarie per conferire maggiore completezza e sinteticità allo strumento.

4 Pericolosità geologica - Zone di attenzione – Adeguamento al PAI.

Le tre tavole del PAI denominate “carta della pericolosità geologica – Comune di Gallio” non comprendono fenomeni franosi il cui grado di pericolosità sia stato già definito, sono invece presenti “zone di attenzione”, definite all'art. 5 delle norme attuative del PAI e sottoposte alle disposizioni dell'art. 8 stesse norme.

Coerentemente con la prassi seguita fin dall'adozione del PAI successivamente approvato con DPCM 21/11/2013, essendo esaurita la fase di redazione del PAT, la procedura di verifica descritta al comma 4 dell'art.5 delle norme di attuazione del PAI** possono essere demandate alla fase di redazione del PI. Con riferimento alle norme attuative del PAI, fino all'assegnazione del grado di pericolosità geologica o allo stralcio delle singole zone di attenzione, esse sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 8 ed il rilascio di permessi di costruire o equipollenti, nonché l'adozione ed approvazione di PUA, saranno subordinate alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 5**. Ai sensi della circolare regionale n. 126178/63-00 del 22/03/2013, per poter demandare al PI le procedure di cui sopra, debbono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) Le zone di attenzione devono essere ricomprese in aree idonee a condizione o non idonee nella carta delle fragilità;
- b) Le zone di attenzione, come le aree di PAI di cui è già definita la pericolosità, costituiscono vincolo essendo soggette alle disposizioni dei già citati articoli 5 e 8, pertanto devono essere riportate con adeguate grafie e legenda, nella carta dei vincoli;
- c) Le norme tecniche del PAT devono contenere precisi riferimenti al PAI, al vincolo da questo imposto ed alle specifiche norme.

NB * Il PAI tratta di fragilità, le norme da rispettare sono già definite senza che siano necessari pareri/nulla osta etc. di commissioni od enti terzi.

** NT PAI - ART. 5 – Zone di attenzione – comma 3. In sede di attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti, le amministrazioni comunali provvedono a verificare che gli interventi siano compatibili con la specifica natura o tipologia di dissesto individuata, in conformità a quanto riportato nell'art. 8 – comma 4. In sede di redazione degli strumenti urbanistici devono essere valutate le condizioni di dissesto evidenziate e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche. La verifica è preventivamente trasmessa alla Regione che, ove ritenga ne sussista la necessità, provvede all'avvio della procedura di cui all'art. 6 per l'attribuzione della classe di pericolosità.


Per quanto riguarda la condizione a) le figure a fianco illustrano la situazione:

- la figura 1 mostra come una scarpata di degradazione interessi marginalmente un'area "idonea" in prossimità di Cima Meletta di Foza;
- la figura 2 mostra come alcune conoidi alluvionali siano parzialmente sovrapposte alla zona "idonea" di Bertigo.

In entrambe i casi le area intercluse tra il confine delle aree "idonea" ed il confine delle zone di attenzione (scarpata e conoidi) vanno riclassificata come "idonee a condizione"

Per la condizione b) si consiglia di utilizzare le stesse grafie del PAI che, per le zone di attenzione, utilizza colori e simboli nettamente diversi da quelli della carta dei vincoli (tav.1, del PAT).

Per la condizione c) le norme tecniche del PAT dovranno essere aggiornate con l'aggiunta del sotto riportato articolo:



COMUNE DI GALLIO
PROVINCIA DI VICENZA
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT)
 Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio"
NORME TECNICHE

omissis

TITOLO II: NORME DI TUTELA, INVARIANTI, FRAGILITA' E LIMITI ALLA TRASFORMABILITA'

omissis

N. Piano stralcio per l'assetto idrogeologica (PAI).

Rif. Legislativo: D.Lgs. 152/2006; DPCM 21/11/2013

N.01 La carta dei vincoli e della pianificazione territoriale riporta:

1. le aree soggette a pericolosità da valanga il cui grado di pericolosità varia tra media P2 ed elevata P3;
2. le zone di attenzione relative alla pericolosità geologica il cui grado di pericolosità dovrà essere definito in base alle procedure indicate al comma 4 dell'articolo 5 delle norme di attuazione del PAI.

In tali aree e zone si impone il rispetto delle norme di attuazione del PAI.

Prescrizioni

N.02 Per le aree di cui al precedente punto 1, il PI ed i PUA dovranno conformarsi alle disposizioni del PAI in relazione alle classi di pericolosità. Il Comune potrà, sulla base di indagini di maggior dettaglio ed approfondimento o in seguito alla realizzazione di opere di mitigazione della pericolosità, proporre, ai sensi dell'art. 6 delle norme di attuazione del PAI, aggiornamenti del piano stesso in relazione all'ubicazione, estensione e classificazione della pericolosità delle aree di cui trattasi.

Per le zone di cui al precedente punto 2 il Comune, in sede di redazione del PI dovrà valutare le condizioni di dissesto evidenziate e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche. Tali verifiche dovranno essere trasmesse alla Regione che, ove ritenga ne sussista la necessità, provvede all'avvio della procedura di aggiornamento del PAI (art. 6 norme PAI) per l'attribuzione della classe di pericolosità.

I provvedimenti della competente Autorità di Bacino, di modifica/aggiornamento del PAI, comportano l'adeguamento del PRC (PAT e PI) con modifica dei relativi elaborati senza che tali modifiche costituiscano variante.

Fino alla definizione del grado di pericolosità, in presenza dei dissesti geologici individuati come Zone di Attenzione il rilascio di permessi di costruire o equipollenti e l'approvazione di PUA potranno avvenire ai sensi del comma 3 dell'art5 delle norme di attuazione del PAI e nel rispetto delle disposizioni dell'art.8 stesse norme.

L'associazione della classe di pericolosità comporterà il rispetto delle corrispondenti norme.

5 Sintesi delle prescrizioni

riferimento alla presente istruttoria	prescrizione
3 - Pericolosità da valanghe – Coerenza tra quadro conoscitivo e progetto del PAT - Adeguamento al PAI (art. 14 c.6 lett. b), a) L.R. 11/04)	a Quadro Conoscitivo – carta geomorfologica: inserire canali e coni di valanga censiti dal PAI; b Progetto - Carta della fragilità: inserire tutte le “aree soggette a valanga”, censite dal PAI, che devono essere classificate “non idonee”.

4 - Pericolosità geologica - Zone di attenzione – Adeguamento al PAI. (art. 14 c.6 lett. a) L.R. 11/04)	a Progetto - Carta della fragilità: classificare le zone di attenzione come “idonee a condizione” o “non idonee”; b Progetto - Carta dei vincoli: inserire zone di attenzione; c Progetto – Norme di attuazione: inserire articolo sopra riportato.
--	--

CONCLUSIONI

La compatibilità con il PTCP del PAT del Comune di Gallio, per gli aspetti geologici ed idrogeologici, è strettamente legata alla coerenza del PAT con il proprio quadro conoscitivo e con le pericolosità individuate dal PAI con le conseguenti disposizioni normative. Infatti:

1 le valanga (canaloni e coni) sono individuata, quale elemento di fragilità, anche dal PTCP;

2 le zone di attenzione sono, in parte, derivate dal PTCP.

É pertanto necessario prescrivere l'adeguamento al PAI nei modi descritti in istruttoria e sintetizzati al punto 5 della stessa.

dott. geol. Marco Manferrari





AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO ED AL TERRITORIO
SETTORE URBANISTICA

Contrà San Marco 30, 36100 VICENZA - Tel. 0444/908467 - Partita I.V.A.: 00496080243 - Codice Fiscale: 00496080243
PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Vicenza, 27/05/2014

Oggetto: **Supplemento** di Istruttoria geologico-tecnica per le procedure di approvazione del Piano di Assetto del Territorio PAT del Comune di Gallio ai sensi del comma 6 art. 14 della LR11/2004.
Parere del Settore protezione Civile prot. 37542 del 26/05/2014.

Con riferimento al parere in oggetto evidenziato si redige il presente supplemento istruttorio allo scopo di rendere più coerente con la specifica procedura (comma 6 art. 14 della LR11/2004) la prescrizione, in esso contenuta, relativa all'area soggetta ad allagamento, da parte del torrente Ghelpack, nelle località Ferrach e Canona.
Si riporta qui sotto la prescrizione come formulata dal Settore Protezione Civile:

<<Sul territorio è presente una situazione di criticità idraulica afferente al torrente Ghelpack come riportato nel Piano Comunale di Emergenza. Tali aree devono quindi essere riportate anche nella carta delle fragilità del PAT, per una corretta valutazione dello scenario di rischio idraulico.>>

Considerato che le aree di cui trattasi sono parzialmente classificate come non idonee e, per le parti rimanenti, come idonee a condizione, si ritiene necessario riportare sulla carta delle fragilità la perimetrazione, come definita nel Piano Comunale di Emergenza, utilizzando la grafia regionale relativa alle aree esondabili ed inserire nelle norme di attuazione del PAT una specifica prescrizione.

Si riformula conseguentemente la prescrizione sopra riportata suddividendola come segue:

- A Tav.3 – Carta delle fragilità - deve essere inserita la perimetrazione riportata nello scenario di rischio idrogeologico <<Allagamento Ghelpack>> del Piano Comunale di Emergenza del Comune di Gallio, utilizzando la grafia regionale (lettera g, comma 1, art.50, LR11/2004) riferita alle <<Aree esondabili>>;
- B Norme di Attuazione – tra gli attuali articoli 20 e 21 va inserito il seguente articolo:

COMUNE DI GALLIO
PROVINCIA DI VICENZA
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT)
Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio"
NORME TECNICHE

omissis

TITOLO II: NORME DI TUTELA, INVARIANTI, FRAGILITA' E LIMITI ALLA TRASFORMABILITA'

omissis

N. Aree interessate da dissesto idrogeologico – aree esondabili.

Rif. Legislativo: L. R. n. 11/2004, L. R. 11/2001, L.100/2012, L. 225/92, L. 112/98.

N.01 La carta delle fragilità individua le aree esondabili desunte dal Piano Comunale di Emergenza.

Prescrizioni

N.02 ,Per tutte le aree indicate è vietata la realizzazione di vani interrati..

N.03 Per l'edificazione in tali aree dovranno essere valutati, nella progettazione e realizzazione degli edifici, la quota di pavimento del piano terra ed il posizionamento dei fori, in relazione alla prevedibile direzione del flusso di allagamento.

N.04 Nelle porzioni di aree esondabili classificate non idonea, prevalgono le norme relative a questa classificazione.

dott. geol. Marco Manferrari



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE PROTEZIONE CIVILE

Contrà Gazzolle, 1- 36100 VICENZA- Tel. 0444/908111 Partita I.V.A. 00496080243 - C.F.00496080243

Servizio Protezione Civile: Palazzo Nievo - Contrà Gazzolle, 1- 36100 VICENZA -

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Prot. N. **37542** (da citare nella risposta)

Vicenza, **26/05/2014**

Al Dirigente Settore Urbanistica
arch. Roberto Bavaresco
Sede

OGGETTO: PAT GALLIO, parere richiesto per comitato tecnico intersettoriale del 27/05/14;

In relazione al parere richiesto per la redazione del PAT, si richiama l'attenzione sulle seguenti aspetti in materia di pianificazione e prevenzione dell'emergenza ai fini della protezione civile, da recepire per una corretta pianificazione territorio nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

A tal proposito si premette che l'inquadramento normativo in materia di pianificazione di emergenza ai fini della protezione civile prevede le seguenti prescrizioni:

- A. Legge regionale n. 11/2001 art. 108: *Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute nel piano comunale di protezione civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento della pianificazione urbanistica comunale.*
- B. Legge N. 225 24/02/1992 (così come modificata dalla Legge N. 100 del 12 luglio 2012) ART. 3. COMMA 6 Attività e compiti di protezione civile: *I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile.*

Emerge quindi che una delle condizioni da rispettare per la redazione ed approvazione del PAT nonché dei PI e PUA, è che essi risultino coordinati e coerenti con il relativo Piano Comunale di Emergenza e che viceversa quest'ultimo sia di conseguenza aggiornato.

Quindi occorre verificare la coerenza dello strumento di pianificazione urbanistica comunale P. R. C. con quello di Protezione Civile, in particolare in relazione agli scenari di rischio individuati (Idraulico, Geologico, Sismico, Chimico Industriale, ecc..), per i quali dovranno essere considerati i seguenti aspetti:

1. **Aree di Emergenza:**
Aree di Attesa e Ricovero della popolazione nonché quelle di ammassamento dei soccorritori, non dovranno essere interessate da interventi di trasformazione urbanistica che ne pregiudicano la fruibilità ed accessibilità.
Per tali aree qualora interessate da interventi di trasformazione, il Comune dovrà

preventivamente individuare aree con caratteristiche simili, al fine di garantire la piena operatività del piano di protezione civile, come previsto dall'art. 15 delle norme del PTCP e quindi procedere alla relativa modifica del Piano di Emergenza.

2. Per lo **scenario di rischio idraulico e/o geologico** esiste una mappatura su scala provinciale riportata nel Piano Provinciale di Emergenza e nel PTCP approvati, che individua le aree a **rischio idraulico R1 e/o ristagno idrico** nel territorio comunale, afferenti alla rete idraulica minore, nonché la relativa cartografia del **Piano di Assetto Idrogeologico**.

A tal proposito si ricorda che è intervenuta una **variante al PAI** e corrispondenti misure di salvaguardia (*Comitato Istituzionale del 09.11.2012 G.U. n.280 del 30.11.2012*), in conseguenza della quale, sono state quindi inserite nel PAI e classificate come **“zone di attenzione”**, nuove aree per la valutazione degli scenari di pericolosità e/o rischio idraulico e geologica, ciò anche a seguito degli eventi alluvionali dell'anno 2010.

Prescrizione: *Sul territorio è presente una situazione di criticità idraulica afferente al torrente Ghelpack come riportato nel Piano Comunale di Emergenza. Tale aree devono quindi essere riportate anche nella Carta delle Fragilità del PAT, per una corretta valutazione dello scenario di rischio idraulico.*

- a. **Aree classificate a pericolosità geologica dal PAI** e frane devono essere analizzate ai fini del relativo scenario di rischio in modo da prevedere le relative misure di prevenzione e protezione sia ai fini dell'incolumità delle persone che della gestione dell'emergenza.
- b. **Aree pericolosità da valanghe:** per la conformazione montana del territorio, sono presenti numerose aree soggette a caduta valanghe, come risulta dalla relativa cartografia del PAI, del Piano di Emergenza Provinciale, della carta delle fragilità del PTCP, nonché del Piano Comunale di Emergenza, che riporta la relativa cartografia aggiornata per la valutazione dello scenario di rischio.

Prescrizione: *Pertanto occorre quindi verificare la congruenza tra la classificazione delle aree valutate idonee ai fini della trasformazione urbanistica, come riportata nella carta delle fragilità del PAT, e gli elementi di pericolosità e rischio idraulico-geologico e da valanghe evidenziati nel Piano di Assetto Idrogeologico e nella Pianificazione di emergenza di livello provinciale e comunale, nonché dal PTCP.*

Si ritiene pertanto necessario che per queste aree il PAT e/o PI siano corredati da una specifica valutazione ed analisi, come normato dagli articoli 9 e 10 del PTCP, al fine di accertare l'idoneità o meno della trasformazione urbanistica così come individuata nella relativa carta delle fragilità.

3. **Piano Comunale di Emergenza:**

Si raccomanda al **Comune** di **verificare la congruenza** con le informazioni contenute nel **P.A.T** e **P.I.** al fine di avere un **quadro conoscitivo territoriale unico**, per una corretta valutazione degli scenari di rischio ai fini della gestione dell'emergenza.

Il **Piano di Emergenza Comunale** risulta validato con Delibera di Giunta Provinciale n 359 del 6/10/2009, sulla base delle valutazioni del comitato provinciale di protezione civile.

Prescrizione: E' evidente che stante il tempo trascorso il Piano di Emergenza dovrà quindi essere **aggiornato** sulla base della banca dati territoriale relativa a tutti gli scenari di rischio presenti, e di conseguenza anche il **PAT e PI dovranno essere a loro volta adeguati** recependo così le relative prescrizioni in materia di protezione civile (**cf. art. 3 L. 225/1992 e s.m.i.**).

4. Per il **Rischio Industriale** occorre verificare la presenza di aziende a rischio di incidente rilevante, e quindi *dovrà essere valutata l'interazione, sia in termini di scenario di rischio ai fini della gestione dell'emergenza, che in relazione alle trasformazioni urbanistiche analizzate nel rapporto ambientale della VAS.*
5. Per il **rischio sismico** (OPCM 3274/2003 – DGRV 3645/2003) si raccomanda l'individuazione e classificazione della **vulnerabilità dei relativi edifici strategici**, anche ai fini delle procedure di gestione delle modalità operative di soccorso, come previsto dall'art. 11 NT del PTCP, con l'individuazione nelle Norme Tecniche del PAT-PI ad esempio di *“opportune fasce di rispetto degli edifici dalle strade”*, ciò al fine di garantire la transitabilità delle vie d'accesso ed evacuazione per i soccorsi in caso di emergenza nonché per la sicurezza delle medesime aree di emergenza.
6. **La Vas del PAT** deve prendere in considerazione l'analisi delle possibili interazioni con il Piano Provinciale di Emergenza e naturalmente con il Piano Comunale di Emergenza, in modo così da analizzare le possibili interazioni ed effetti, in particolare ai fini della gestione dell'emergenza.

Si ricorda che per una corretta valutazione del rischio sismico occorre che i piani urbanistici siano corredati da studi di **microzonazione sismica** del territorio, in modo così da recepire la nuova mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale introdotta con OPCM 3519/2006, ed accertare quindi la loro idoneità secondo le linee guida regionali di cui alla DGR n. 1572 del 3/09/2013.

Tutto ciò in conformità al Dlgs 152/2006 circa i contenuti del rapporto ambientale cfr. allegato VI *“a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;”*


Si evidenzia infine che il presente parere tiene conto degli aspetti di ns competenza più rilevanti, che sono emersi dalla disamina della sola documentazione messa a disposizione dal settore urbanistica. Tuttavia altri elementi di valutazione potrebbero emergere sulla base delle informazioni ed aspetti, acquisiti a seguito di specifici approfondimenti ed analisi delle relazioni istruttorie elaborate per l'approvazione del piano urbanistico dai rispettivi uffici e dai tecnici progettisti del piano.

Distinti saluti.


Vicenza li 26/05/2014.

Il dirigente

ing. Maria Pia Ferretti




SCENARIO RISCHIO IDROGEOLOGICO Allagamento Ghelpach



Rischio idraulico torrente Ghelpach.


SCENARIO RISCHIO IDROGEOLOGICO

Dissesto Sambugari-Valle dei Ronchi



Dissesto geologico località Sambugari

SCENARIO RISCHIO METEOROLOGICO Caduta valanga



Rischio valanghe località Ronchi.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 14 NOV 2013 Protocollo N° 496271 /63000600/20-26 Allegati N°

Oggetto: PAT del Comune di GALLIO (VI).
D.G.R. n.2948 del 6/10/2010.

Pratica Genio Civile n.P. 36/2013. (identificativo da citare sempre nella relativa corrispondenza).

Comune di
GALLIO (VI)

e p.c. Alla Direzione Regionale Urbanistica
Calle Priuli, 99 Cannaregio
30121 VENEZIA

Direzione Regionale Difesa del Suolo
Calle Priuli, 99 Cannaregio
30121 VENEZIA

Si riscontra la nota n.5524 del 31.10.2013. Visto il parere espresso per il PAT con nota prot. n.429548 del 31.07.2007, preso atto che questi è stato annullato con l'entrata in vigore di alcuni nuovi testi normativi e che non è cambiato nelle impostazioni e nei contenuti già istruiti, si conferma nella sua completezza il parere favorevole.

Si precisa che la presente presa d'atto non sostituisce in alcun modo eventuali altri pareri di concessione/autorizzazione idraulica di cui al R.D.n.523/1904 o di altro tipo o genere (idraulico, paesaggistico, ambientale, ...) che risultino necessari.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
ing. Gianni Carlo Silvestrin

PAT36/2013 GALLIO

UFFICIO OPERE IDRAULICHE		Giorni di apertura al pubblico	Orario
Ing. Riccardo Bozzola Tel. 0444/337803 – riccardo.bozzola@regione.veneto.it	Sig.ra Mara Canale Tel. 0444/337802 – mara.canale@regione.veneto.it	Martedì Giovedì Venerdì	8,30/12,30

Segreteria Regionale all'Ambiente
GENIO CIVILE DI VICENZA

Contrà Mure S. Rocco, 51- Vicenza - Tel. 0444/337811 - Fax 0444/ 337867
e-mail: geniovi@regione.veneto.it



PARERE MOTIVATO
n. 100 del 17 Settembre 2013
(odg 3 del 17 Settembre 2013)

OGGETTO: Comune di Gallio (VI)
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 3262/2006;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità di Progetto Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità di Progetto Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- DATO ATTO** che:
- Il Comune di Gallio ha approvato con DGC n. 40 dell'11.03.05 il "Documento Preliminare e lo schema di accordo di pianificazione", ai sensi dell'art. 15 della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale. L'accordo di copianificazione per la redazione del P.A.T. in esame è stato sottoscritto in data 24.03.05.
- In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale, mediante incontri di lavoro e pubbliche assemblee.
- Con DGC n. 4 del 05.01.07 il Comune ha preso atto della chiusura della fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio



Comunale ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione.

Con DCC n. 11 del 08.03.2013, il Comune ha adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dall'art. 15 della LR n. 11 del 23.04.04.

Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'albo pretorio del Comune, nel Bur n. 31 del 05.04.13, nel sito Web e nei quotidiani: "il Giornale di Vicenza" del 01.05.13 e "il Gazzettino" del 03.05.13.

Come emerge dalla dichiarazione del Responsabile comunale del procedimento sono pervenute n. 11 osservazioni al PAT, delle quali nessuna attinenti con questioni ambientali.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'Autorità procedente con le note:

- n. 0001545 del 26.03.2013;
- n. 0001791 del 09.04.2013;
- n. 0003299 del 01.07.2013;
- n. 0003844 del 31.07.2013;
- n. 0004393 del 03.09.2013;
- n. 0004595 del 12.09.2013;

VISTA la relazione istruttoria tecnica pratica n.2288 svolta dal Servizio Pianificazione Ambientale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV in ordine al documento di Valutazione di Incidenza Ambientale.

VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 3 esaminata dalla Commissione Regionale VAS in data 17.09.2013 predisposta dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV della suddetta struttura.

VISTA la dichiarazione del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata sottoscritta in data 31.07.2013, dalla quale si riporta "...ad oggi sono pervenute complessivamente undici osservazioni di cui nessuna è riferita al Rapporto Ambientale, ovvero aventi attinenza con questioni ambientali".

CONSIDERATO che:

- Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, risulta correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato I del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.
- Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato nel complesso le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.
- La metodologia, risulta correttamente impostata e rispetta i passaggi necessari alla Valutazione.
- Il Rapporto Ambientale, conferma i criteri assunti dal PAT, e approfondisce gli obiettivi del Documento Preliminare evidenziando le specifiche azioni inserite nelle NTA, divise sia per componenti ambientali e socio-economiche, che per obiettivi.
- La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione alla pianificazione sovraordinata.



- In sede istruttoria si è rilevato che il Rapporto Ambientale si basava su dati poco recenti oltre che sintetici, rendendosi necessario un approfondimento che consentisse di rilevare le criticità ambientali e le relative azioni strategiche.
- Considerata la valenza paesaggistica del territorio, nonché l'importanza socio economica legata allo sviluppo turistico degli impianti per lo sci, si è reso necessario richiedere una valutazione di coerenza rispetto al Piano Regionale Neve, in modo da recepirne le direttive e le prescrizioni del suddetto Piano sovraordinato che rappresenta lo strumento di pianificazione regionale delle infrastrutture sciistiche che tutela contesti particolarmente fragili dal punto di vista ambientale. In particolare in base a quanto stabilito dal PNR, i Piani Urbanistici comunali devono assumere le direttive e le prescrizioni contenute negli art.15, 16, 17, 18 e 19 delle NTA del Piano sovraordinato, fatto salvo che qualora gli interventi ricadono all'interno di ZPS, l'ambito dovrà essere sottoposto a procedura di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art.12 del Codice dell'Ambiente in cui dovranno essere identificate le possibili soluzioni alternative. Il PAT dovrà pertanto recepire le specifiche prescrizioni contenute nel Parere VAS n.96 del 28.09.2012 relativo al Piano Regionale Neve.
- Dall'analisi incrociata fra gli elaborati cartografici e le Norme Tecniche di Attuazione, sono emerse diverse incongruenze tra i vincoli e le azioni strategiche. Il Valutatore ha integrato la documentazione con delle schede valutative redatte per ogni singola azione, in modo da effettuare una puntuale analisi di coerenza interna. Detta analisi ha consentito di individuare le misure di mitigazione e compensazione per ogni singolo sistema, ovvero effettuando un ulteriore approfondimento rispetto alla valutazione iniziale.
- Considerando che il piano di monitoraggio per poter assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano, doveva indicare in maniera esplicita, la struttura che dovrebbe eseguire la misura dell'indicatore e la relativa frequenza, in modo che il Comune possa verificare ed eventualmente correggere gli eventuali effetti derivati dalle azioni strategiche previste nel PAT; in sede istruttoria si è provveduto a richiedere un nuovo piano di monitoraggio che tenesse conto di quanto sopra ed il Valutatore ha provveduto a redigere un nuovo elaborato che dovrà essere incluso nelle NTA e nella Sintesi non Tecnica.
- Il Servizio di Pianificazione Territoriale ha richiesto in sede istruttoria un approfondimento della Valutazione d'Incidenza legata la PAT ed un ulteriore approfondimento rispetto a quanto valutato. Verranno comunque inserite delle prescrizioni nel Parere finale.

RITENUTO che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale, con le integrazioni fornite, sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME
AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 152/2006
PARERE POSITIVO**

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Gallio (VI) a condizione che siano ottemperate le seguenti

PRESCRIZIONI



PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO

1. Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate e/o sostituite con tutte le eventuali prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali, nonché con quanto individuato dal Valutatore nel Rapporto Ambientale e nelle successive integrazioni nel merito anche delle mitigazioni e compensazioni previste a seguito delle azioni di Piano.
2. Gli articoli n.45 e n. 54 delle Norme Tecniche di Attuazione devono essere integrate con le direttive e prescrizioni contenute negli articoli n.15, 16, 17, 18 e 19 delle NTA del "Piano Regionale Neve", la cui applicazione dovrà essere commisurata in virtù delle caratteristiche specifiche del Piano comunale. Inoltre per gli ambiti sciistici, collegamenti ed arroccamenti previsti nel PAT denominati "Melette", "Sisemol", "Valbella-Ekar", Monte Longara", dovrà essere data osservanza alla prescrizione n.1.1.2 del Parere VAS n. 96 del 28.09.2012 del Piano Regionale Neve, in particolare: "Fatto salvo quanto ammesso dal DM n.184 del 17/10/2007, qualora l'intervento ricada all'interno di ZPS, il relativo subdemanio, collegamento o arroccamento dovrà essere sottoposto a procedura di Verifica di Assoggettabilità ai sensi art.12 del Codice dell'Ambiente in cui dovranno essere identificate le possibili soluzioni alternative".
3. Venga modificato lo specifico articolo 43 delle Norme Tecniche che riguarda le "Aree riqualificazione e riconversione" inserendo la prescrizione che detti interventi, considerata la valenza paesaggistica delle aree e la non completa definizione degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione della suddetta azione strategica, siano sottoposti alla Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07 agosto 2012.
4. Vengano effettuate le correzioni cartografiche negli elaborati della "Carta della Trasformabilità" in base a quanto specificato con gli elaborati forniti in sede di integrazione.
5. Il Piano di monitoraggio individuato nel Rapporto Ambientale dovrà essere inserito anche nelle Norme Tecniche di Attuazione, al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati e gli effetti cumulativi ancorché non direttamente derivanti dalle azioni di piano. Le azioni di Piano dovranno essere sottoposte a monitoraggio, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive.
6. In riferimento al contenimento dell'inquinamento luminoso e all'incremento del risparmio energetico occorre inserire un articolo riportante le seguenti prescrizioni:
 - Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
 - Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
 - È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.
 - Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.
 - L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.



- E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.
 - Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).
 - E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.
7. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs. 4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.
 8. La Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata in relazione a quanto sopra esposto nonché con quanto integrato in sede istruttoria.
 9. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.
 10. Il Comune di Gallio deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Rapporto Ambientale così come integrato nonché con quanto contenuto nei pareri degli Enti competenti in materia, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.
 11. La Valutazione di Incidenza del Piano si è conclusa con il provvedimento del Servizio Pianificazione Ambientale di cui alla Relazione Istruttoria n. 208/2013. Richiamando le valutazioni e considerazioni in essa contenute, si ritiene di prescrivere:
 - a. nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle N.T.A., non dovranno venire coinvolti nelle trasformazioni habitat e habitat di specie (inclusa *Salamandra atra aurorae*) dei siti della rete Natura 2000 considerati;
 - b. i piani, progetti, interventi derivanti dall'attuazione delle N.T. del PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALLIO (VI), dovranno prevedere sempre la verifica e il rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza di cui agli Artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.; inoltre, per tutti gli strumenti di pianificazione comunale insistenti in area residenziale dovrà essere sempre obbligatoria la verifica puntuale finalizzata all'applicazione della fattispecie di esclusione di cui al punto V) lettere A e B, §3 dell'allegato A alla D.G.R. 3173/2006, al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti ed interventi;
 - c. venga riformulato come segue l' ART. 7. SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI, Art. 7 comma 04:
PRESCRIZIONI E VINCOLI
Tutti i piani, progetti, interventi ammessi sono subordinati alla preventiva verifica e al rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza di cui agli Artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.
 - d. relativamente all' Art. 22. INVARIANTI DI NATURA IDROGEOLOGICA, AREE A BASSA TRASFORMABILITA', CAVITA' CARSICHE, DOLINE, INGHIOTTITOI, GROTTI, nella parte relativa a PRESCRIZIONI E VINCOLI, Art. 22 comma 03, venga aggiunta la seguente lettera f):
f) spargimento di liquami zootecnici e fanghi;
 - e. nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle N.T.A., la cui azione strategica insista all'interno



- del sito della Rete Natura 2000, SIC/ZPS IT3220036 "ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI", sia posta particolare attenzione al rispetto delle direttive, prescrizioni, limitazioni e divieti ai sensi di quanto previsto dal DECRETO DEL MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE n. 184/2007;
- f. all'attuazione degli Artt. 39 - CRITERI ED INDIRIZZI PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA DELL'ESISTENTE, CONDIZIONI PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO ED INFRASTRUTTURALE E PER L'EDILIZIA ECOSOSTENIBILE e 55 - ATTREZZATURE FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE, CON CAPACITÀ EDIFICATORIA ATTRIBUITA, dovrà essere prevista una calendarizzazione dei lavori tale da non coinvolgere nelle lavorazioni il periodo intercorrente tra i mesi di aprile e luglio;
- g. dovranno essere conservate le formazioni vegetali presenti lungo i corsi d'acqua e i corridoi ecologici così come cartograficamente rappresentati nelle tavole del P.A.T. in oggetto e che potrebbero fungere da habitat per specie identificate come potenzialmente presenti;
- h. nella progettazione definitiva di infrastrutture per la mobilità, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:
- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
 - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;
- i. le N.T.A. del P.A.T. del Comune di Gallio (VI), dovranno essere integrate con riferimento agli Artt. 45. Comprensori sciistici per lo sci di fondo e alpino e 54. Sedimi per lo sviluppo di impianti di risalita, per nuove piste per lo sci di fondo e per eventuali stazioni di servizio e collegamento, per i sub-demani A12.1 Melette, A12.3 Sisemol, A12.3 Val Bella – Ekar e Arroccamento Monte Longara, con le direttive/prescrizioni contenute negli Artt. 15, 16, 17, 18 e 19 delle Norme del Piano Regionale Neve di cui all' Allegato L della D.G.R. 217/2013.

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

12. L'attuazione delle azioni strategiche dovranno rispettare i vincoli, le norme e le fasce di rispetto individuate nelle NTA, nella Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, nella Carta delle Invarianti e nelle Fragilità.
13. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.



14. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
15. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011 saranno sottoposti a Verifica di Assoggettabilità per le parti non valutate nel PAT, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07 agosto 2012.
16. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel Rapporto Ambientale, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Segretario Regionale per le Infrastrutture)

Ing. Silvano Vernizzi

Il Vice Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Segretario Regionale per l'Ambiente)

Ing. Mariano Carraro

Il Segretario
della Commissione Regionale VAS
(Dirigente della U. P. Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)
Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente Parere si compone di 7 pagine